

## COMMISSIONE IX

## LAVORI PUBBLICI

67.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 APRILE 1983

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE BOTTA

## INDICE

|   | PAG.  | PAG.   |
|---|---|--|
| <b>Sostituzioni:</b>  |   |  |
| PRESIDENTE . . . . .  | 635   |  |
| <b>Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>  |   |  |
| Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982 (3960);  |   |  |
| RUBINACCI ed altri: Provvidenze a favore della popolazione del territorio del comune di Ancona colpita dal fenomeno franoso del 13 dicembre 1982 (3930) . | 636   |  |
| PRESIDENTE . . . . .  | 636, 639, 640, 641, 643<br>644, 649, 651, 652, 653, 655, 656<br>657, 658, 659, 661, 662, 663, 668 |  |
| ACHILLI MICHELE . . . . .   | 661, 662  |  |
| CASTELLI MIGALI ANNA MARIA . . . . .  | 643, 647, 650<br>651, 652, 653, 657, 658, 662, 663  |  |
| CASTOLDI GIUSEPPE . . . . .   | 640, 649, 654, 655, 656, 663  |  |
| CERIONI GIANNI . . . . .  | 640, 643, 647, 652, 667   |  |
| CIUFFINI FABIO MARIA . . . . .  | 655, 656  |  |
| ERMELLI CUPELLI ENRICO . . . . .  | 642, 643, 648<br>649, 652, 656, 657, 659, 662, 665  |  |
| FORNASARI GIUSEPPE, <i>Relatore</i> . . . . .   | 638, 639, 640<br>642, 643, 646, 647, 648, 649, 650<br>652, 653, 654, 655, 656, 657, 658           |  |
|   |   | FORTUNA LORIS, <i>Ministro per il coordinamento della protezione civile</i> . . . . . 649, 651<br>652, 653, 655, 656, 658, 662 |
|   |   | PALMINI LATTANZI ROSSELLA . . . . . 638  |
|   |   | RUBINACCI GIUSEPPE . . . . . 638, 639, 647<br>649, 654, 655, 662, 664  |
|   |   | SUSI DOMENICO . . . . . 665  |
|   |   | TIRABOSCHI ANGELO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . . 639, 641, 644, 647, 661                             |
|   |   | <b>Votazione segreta:</b>  |
|   |   | PRESIDENTE . . . . . 668   |
|   |   | <hr/>  |
|   |   | <b>La seduta comincia alle 11,30.</b>  |
|   |   | GIOVANNI ROSSINO, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.                                       |
|   |   | (È approvato).   |
|   |   | <b>Sostituzioni.</b>   |
|   |   | PRESIDENTE. Comunico che ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 del Regolamento gli onorevoli Guido Alborghetti            |

VIII LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 APRILE 1983

e Fabio Maria Ciuffini sono sostituiti rispettivamente dagli onorevoli Giuseppe Pierino e Silvio Antonellis.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982 (3960) e della proposta di legge Rubinacci ed altri: Provvidenze a favore della popolazione del territorio del comune di Ancona colpita dal fenomeno franoso del 13 dicembre 1982 (3930).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982 » e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Rubinacci ed altri: « Provvidenze a favore della popolazione del territorio del comune di Ancona colpita dal fenomeno franoso del 13 dicembre 1982 ».

Ricordo che, nella seduta di ieri, avevamo rinviato il seguito della discussione in mancanza dei prescritti pareri.

Comunico che la II Commissione interni ha espresso il seguente parere:

**PARERE FAVOREVOLE**

sul disegno di legge n. 3960, osservando:

1) che la deroga, prevista dall'articolo 8, all'articolo 15 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, dovrebbe essere ampliata nel senso di consentire di procedere alla copertura di tutti i posti vacanti previsti dalla pianta organica;

2) che a compensazione delle minori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 7 sarebbe opportuno prevedere la corresponsione al comune di Ancona di un contributo testo a recuperare, in tutto o in parte, la minore entrata derivante.

Per quanto riguarda la proposta di legge n. 3930 la Commissione, pur espri-

mendo parere favorevole, la ritiene superata dalla presentazione del disegno di legge n. 3960.

Comunico, inoltre, che la XIII Commissione lavoro ha espresso il seguente parere:

**PARERE FAVOREVOLE**

richiamando l'attenzione della Commissione di merito sull'opportunità che:

1) in favore dei lavoratori licenziati, sospesi od operanti ad orario ridotto a causa dell'evento franoso, di imprese, sia concessa l'indennità di integrazione speciale;

2) per il danno subito dalla struttura economica e produttiva sia concessa una proroga fino a 12 mesi delle provvidenze relative agli sgravi contributivi previdenziali già concessi per 6 mesi a favore di operatori colpiti direttamente dalla calamità.

Do lettura, infine, del parere pervenuto dalla XIV Commissione sanità:

**PARERE FAVOREVOLE**

al disegno di legge n. 3960 con la raccomandazione per quanto previsto al secondo comma dell'articolo 2 che le opere possano comprendere anche interventi di accorpamento e riconversione.

**PARERE FAVOREVOLE**

alla proposta di legge n. 3930 per quanto non in contrasto con il disegno di legge.

Avverto, altresì, che questa mattina la I Commissione ha espresso sul testo base ieri adottato parere favorevole a condizione che sia soppresso l'articolo 10-octies e che la V Commissione ha espresso, a sua volta, parere favorevole a condizione che sia soppresso l'articolo 11-bis del medesimo testo.

Ricordo che il rispetto delle condizioni previste nei pareri delle Commissioni I e V è obbligatorio al fine della prosecuzione dell'iter in sede legislativa.

Passiamo all'esame degli articoli del testo base.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

Per provvedere agli interventi resi necessari dai movimenti franosi verificatisi nel dicembre 1982 nei quartieri di Posatora, Palombella e Borghetto della città di Ancona, è assegnato alla regione Marche un contributo speciale di lire 213 miliardi nel triennio 1983-1985. La quota relativa al 1983 resta determinata in lire 93 miliardi.

Per la concessione di contributi pluriennali è altresì assegnato alla regione Marche un contributo speciale di lire 40 miliardi in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 2002.

Con le somme anzidette la regione provvede, anche a mezzo di delega al comune di Ancona, ai seguenti interventi:

a) erogazione di contributi ai proprietari di immobili residenziali distrutti o danneggiati dalla frana, secondo i criteri di cui al successivo articolo 5;

b) erogazione di contributi ai proprietari di immobili utilizzati per attività produttive o per servizi pubblici o sociali, distrutti o danneggiati dalla frana, secondo i criteri di cui al successivo articolo 6;

c) realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria a servizio delle aree eventualmente necessarie per il reinsediamento della popolazione proveniente dalle zone da abbandonare;

d) realizzazione delle necessarie opere di consolidamento della zona colpita dall'evento franoso;

e) determinazione, con provvedimento del Presidente della regione Marche, su proposta del comune di Ancona, dei perimetri delle aree che dovranno essere espropriate per realizzare tutte le opere necessarie per i nuovi insediamenti;

f) adozione di ogni opportuno provvedimento diretto al definitivo abbandono della zona interessata dalla frana.

Il relatore, onorevole Fornasari, ha presentato i seguenti emendamenti concordati in seno al Comitato ristretto:

*Sostituire al terzo comma il punto d) con il seguente:*

d) realizzazione delle opere necessarie al completamento dell'asse viario nord-sud in attuazione del piano di ricostruzione della città di Ancona da affidarsi anche in concessione (1. 1).

*Aggiungere al terzo comma, dopo il punto d), il seguente:*

e) realizzazione delle necessarie opere di consolidamento della zona colpita dall'evento franoso ed eventuale acquisizione delle aree dissestate (1. 3).

*Aggiungere al terzo comma, dopo il punto d), il seguente:*

f) realizzazione delle nuove condutture ed impianti per l'approvvigionamento dell'acqua e del metano alla città (1. 4).

*Sostituire al terzo comma il punto h) con il seguente:*

h) adozione di ogni opportuna misura, ivi compresa la demolizione e la rimozione delle opere, diretta al ripristino e successive utilizzazioni della zona interessata dalla frana (1. 6).

*Aggiungere al terzo comma il seguente punto i):*

i) ricostruzione degli immobili danneggiati utilizzati dall'Ente regionale per il diritto allo studio di Ancona (1. 7).

L'onorevole Castelli Migali ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento 1. 1 del relatore:

*Sopprimere le parole:* da affidarsi anche in concessione (0. 1. 1. 1).

L'onorevole Rubinacci ha presentato il seguente emendamento:

*Al terzo comma aggiungere il seguente punto i):*

i) erogazione di contributi in conto interessi per la costruzione di abitazioni di tipo economico e popolare ai soggetti non proprietari di immobili, sia singoli sia associati in cooperativa, rimasti senza tetto in conseguenza della frana (1. 5).

GIUSEPPE FORNASARI, *Relatore*. Gli emendamenti di cui sono firmatario rappresentano le modifiche proposte dal Comitato ristretto. Ad essi se ne è aggiunto uno, quello che concerne l'introduzione del punto 1) prima previsto all'articolo 3, motivato dal fatto che, da un approfondimento compiuto, si è constatato che la proprietà di questi immobili, che ci era stato riferito essere dell'università, essendo stata nel frattempo trasferita la competenza per la ricostruzione, non è più dell'università, ma della regione. Da qui la necessità di operare il trasferimento sul fondo previsto dall'articolo 1.

ROSSELLA PALMINI LATTANZI. Il subemendamento presentato dal gruppo comunista all'emendamento 1. 1 del relatore è motivato dal fatto che l'istituto della concessione è, a nostro avviso, in questo caso assolutamente superfluo e non necessario.

GIUSEPPE RUBINACCI. Come i colleghi sanno, il testo del disegno di legge in esame ha recepito esattamente le istanze avanzate da coloro che sono rimasti danneggiati dal movimento franoso del dicembre dello scorso anno, nonché quelle del comune di Ancona. Abbiamo accontentato tutti, ad eccezione di una categoria e non capisco bene il perché. Mi riferisco ai sinistrati non proprietari che, appunto, sono rimasti esclusi dai benefici della legge. Tale categoria, com'è ovvio, pesa enormemente sull'amministrazione che dovrà dotarla di alloggi da costruire. Mi domando, allora, se non sia il caso di assegnare a tale categoria un contributo in conto interessi che permetterebbe ad essa di

costruirsi un alloggio e sgraverebbe enormemente l'amministrazione da tale tipo di onere: essa, infatti, si troverebbe nella condizione di dover costruire meno case e ciò - teniamolo presente - in una città come Ancona in cui la richiesta di case è enorme.

Per tutte queste ragioni, ma soprattutto per motivi di equità, ho presentato il mio emendamento che sottopongo alla attenzione dei colleghi; esso, rispetto al disegno di legge, è in un certo senso monco perché dovrebbe essere seguito da un successivo emendamento, che potremmo predisporre tutti insieme, da collocare nell'articolo 5; esattamente, potremmo modificare la disposizione dell'articolo 5 che prevede la costituzione di un fondo da parte della regione per intervenire in materia di contributi a favore della seconda unità immobiliare: potremmo cioè stabilire che tale fondo andrà, sì, a coprire particolari esigenze connesse alla seconda unità immobiliare, ma anche a beneficio di questi sinistrati non proprietari. Io penso che potremmo elaborare insieme la formula migliore per esprimere questo concetto: non ho voluto presentare un emendamento in merito proprio per lasciare questa possibilità all'intera Commissione. Sono del parere che tale proposta di modifica possa essere accolta, in modo da accontentare questa categoria che mi pare penalizzata: francamente non comprendo i motivi di tale esclusione, dal momento che anche l'amministrazione potrebbe trarre benefici enormi da una modifica quale quella da me suggerita.

GIUSEPPE FORNASARI, *Relatore*. Coloro che si trovano nella situazione descritta dall'onorevole Rubinacci sono i naturali destinatari degli interventi da parte degli IACP.

GIUSEPPE RUBINACCI. Ma l'istituto non potrà soddisfare tutte le esigenze.

GIUSEPPE FORNASARI, *Relatore*. I cinquanta miliardi previsti dalla lettera g) dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, al costo medio sul territorio na-

zionale corrispondono ad un quantitativo di interventi configurabile in circa mille alloggi, valutando pure il fatto che ci si muove in un'area dissestata, con caratteristiche di zona sismica. Siamo cioè di fronte ad una previsione di interventi che dovrebbe ampiamente sopperire alle esigenze prospettate, per altro giustamente, dall'onorevole Rubinacci: quindi, mi sembra che lo strumento per intervenire in questo campo già esista e si tratta, esattamente, di quello configurato dall'articolo 9.

GIUSEPPE RUBINACCI. Può anche essere probabile che con la cifra ricordata dal relatore si riesca a soddisfare tutte le esigenze, anche se io ho dei dubbi in proposito perché le richieste, per quanto riguarda le abitazioni, sono enormi (in questo momento non ho con me i dati relativi, ma comunque potrei successivamente sottoporli alla Commissione, se non altro a titolo informativo). L'amministrazione comunale avrebbe il grosso beneficio di dover provvedere alla realizzazione di un minor numero di abitazioni e quindi verrebbe ad essere alleggerita da una serie di costi che oggi gravano su di essa; inoltre, anche se dovessimo emanare delle leggi per stimolare ed agevolare l'edilizia abitativa, dovremmo prevedere a favore di queste persone un contributo in conto interessi.

Comunque, per quanto riguarda questo punto, mi rimetto al parere della Commissione.

GIUSEPPE FORNASARI, *Relatore*. Esprimo parere contrario al subemendamento Castelli Migali 0. 1. 1. 1 in quanto ritengo che esplicitare ciò che è implicito non sia mai un fatto negativo.

ANGELO TIRABOSCHI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono favorevole all'emendamento presentato dal relatore; per quanto riguarda il subemendamento Castelli Migali, certamente esso può risultare superfluo: comunque, mi rimetto al parere della Commissione.

Quanto all'emendamento Rubinacci, debbo dire che comprendo lo sforzo lodevole che il collega intende compiere: tuttavia vi sono due valutazioni da fare, in base alle quali debbo esprimere parere contrario. La prima è che esiste già un programma, quello del CER, il quale prevede una spesa di cinquanta miliardi che, dal punto di vista della quantità degli investimenti, è sicuramente cospicua e quindi tale da consentire la realizzazione di case, sia attraverso il programma dello Istituto autonomo delle case popolari, sia con il programma diretto del comune, a beneficio di sinistrati non proprietari di alloggi. In secondo luogo, vi è un'osservazione che taglia la testa al toro in quanto renderebbe impossibile l'approvazione dell'emendamento in questa sede: infatti, se conteggiamo i contributi in conto interessi, che determinano un onere per il quale esiste una previsione di spesa di due miliardi annui (che rappresentano il cosiddetto limite di impegno per i venti anni nei quali vengono erogati i contributi), otteniamo una cifra superiore ai due miliardi stessi. Quindi, si proporrebbe una questione di copertura finanziaria della spesa relativa al contributo in conto interessi e pertanto, non essendovi garanzie in tal senso, ritengo che sullo emendamento in questione si debba esprimere parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Castelli Migali ed altri al terzo comma della lettera d) 0. 1. 1. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1. 3.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1. 4.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1. 6.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1. 7.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Rubinacci 1. 5, sul quale il relatore ed il Governo hanno espresso parere contrario.

GIUSEPPE CASTOLDI. Il gruppo comunista condivide sostanzialmente gli obiettivi per i quali questo emendamento è stato proposto, però accoglie i rilievi del relatore secondo cui lo stanziamento di cinquanta miliardi assegnato al CER dovrebbe avere come destinatari anche i non proprietari sinistrati. Mi rimane un dubbio, che rappresento al relatore: nella sua formulazione l'articolo 9 riguardante i fondi del CER sembra che li attribuisca esclusivamente ai titolari di proprietà che rinuncino al loro diritto. Occorrerà, dunque, precisare che esso riguarda tutti i sinistrati e mi farò carico, in sede di esame dell'articolo 9, di ricordare al relatore di presentare un apposito emendamento.

GIANNI CERIONI. Concordo con le dichiarazioni del relatore, pur riconoscendo la giustizia delle affermazioni dell'onorevole Rubinacci; ritengo, infatti, che gli stanziamenti del CER e i programmi IACP siano in grado di soddisfare anche le richieste di coloro che non sono proprietari di immobili.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Rubinacci 1. 5.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1 con le modifiche testè apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 2.

Per la ricostruzione degli stabilimenti ospedalieri, del complesso geriatrico « Istituto nazionale di riposo e cura per anziani (INRCA) » e della casa di riposo per anziani « Tambroni », resi inagibili dalla frana, è assegnato alla regione Marche un contributo di lire 100 miliardi per il triennio 1983-1985, nella misura rispettivamente di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1983 e 1984 e di lire 40 miliardi per l'anno 1985. Alla copertura della relativa spesa si farà fronte con gli stanziamenti iscritti al capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1983 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Le opere di cui al precedente comma devono essere realizzate, di concerto con il Ministro della sanità, nel rispetto delle previsioni del piano socio-sanitario regionale.

Il relatore, onorevole Fornasari, ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

Le opere di cui al precedente comma devono essere realizzate anche con interventi di accorpamento o riconversione, di intesa con il ministro della sanità, nel rispetto delle previsioni del piano socio-sanitario regionale (2. 1).

GIUSEPPE FORNASARI, *Relatore*. Lo emendamento si illustra da sé; vorrei solo ricordare che c'è stato un ampio dibattito sul destino da riservare a tale tipo di opere.

ANGELO TIRABOSCHI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è favorevole a questo emendamento.

VIII LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 APRILE 1983

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 con la modifica testè apportata.

(È approvato).

Poiché al successivo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

#### ART. 3.

Per la ricostruzione della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Ancona, distrutta dalla frana, è autorizzata la spesa di lire 35 miliardi per il biennio 1983-1984 da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. La quota relativa all'anno 1983 resta stabilita in lire 3 miliardi.

L'utilizzazione dei fondi di cui al comma precedente avverrà secondo le norme e le procedure in materia di acquisizione e di realizzazione di opere previste dalla vigente disciplina relativa all'edilizia universitaria.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 4.

Per provvedere alle necessità di ripristino delle opere di edilizia demaniale e di culto determinate dalla frana, è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi nel biennio 1983-1984 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. La quota relativa all'anno 1983 resta stabilita in lire 2 miliardi.

L'ANAS è autorizzata ad eseguire interventi per il ripristino dei danni causati dalla frana nel settore della viabilità statale nonché a procedere al rad-

doppio della strada statale n. 16 per il tratto Falconara-Pontelungo.

Alla spesa di lire 20 miliardi prevista per l'esecuzione delle opere di cui al comma precedente si farà fronte mediante utilizzazione dello stanziamento di pari importo gravante nell'esercizio 1985 per il finanziamento di programmi costruttivi nel triennio 1979-1981. Con la spesa prevista dal presente comma si dovrà far fronte in via prioritaria ad eventuali maggiori oneri derivanti dalla realizzazione dell'asse attrezzato di cui all'articolo 21, comma settimo, della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Il relatore, onorevole Fornasari, ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituirlo con il seguente:*

#### ART. 4.

Per provvedere alle necessità di ripristino delle opere di edilizia demaniale e delle opere di edilizia di culto e complessi annessi determinate dalla frana, è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi nel biennio 1983-1984 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. La quota relativa all'anno 1983 resta stabilita in lire 2 miliardi.

L'ANAS è autorizzata a consegnare ai comuni di Ancona e Falconara con procedura accelerata e comunque entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la originaria sede della strada statale n. 16 adriatica sottesa dalla variante già aperta al traffico tra Falconara e Pontelungo. Ad integrazione del finanziamento previsto dall'articolo 21, settimo comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828, per la realizzazione del raccordo tra il porto di Ancona e la statale n. 16 nonché del tratto di collegamento fino al casello autostradale di Ancona sud l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi. A tale onere si farà fronte mediante utilizzazione dello stanziamento di pari importo gravante nell'esercizio finanziario 1985 per il

finanziamento di programmi costruttivi nel triennio 1979-1981.

L'asse attrezzato di cui al precedente secondo comma è considerato infrastruttura di grande comunicazione ai sensi dell'articolo 1, comma primo, lettera c), della legge 12 agosto 1982, n. 531, e pertanto alla sua realizzazione provvederà l'ANAS (4. 1).

L'onorevole Cerioni ha presentato i seguenti subemendamenti all'emendamento 4. 1 del relatore:

*Al secondo comma, sostituire le parole: « ai comuni di Ancona e » con le seguenti: « al comune di » (0. 4. 1. 1).*

*Al terzo comma, sopprimere le parole: « ai sensi dell'articolo 1, primo comma, lettera c), della legge 12 agosto 1982, n. 531 » (0. 4. 1. 2).*

*Al terzo comma aggiungere, in fine, le seguenti parole: « secondo i criteri di cui al primo e secondo comma dell'articolo 24 della legge 11 novembre 1982, n. 828 » (0. 4. 1. 3).*

L'onorevole Castelli Migali ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento 4. 1 del relatore:

*Al secondo comma sopprimere il primo periodo (0. 4. 1. 4.).*

GIUSEPPE FORNASARI, *Relatore*. La materia oggetto dell'articolo 4 ha suscitato notevoli problemi che si sono sostanziati nella presentazione di una serie di subemendamenti. Il primo di essi riguarda la questione relativa alla strada statale n. 16 adriatica la cui manutenzione, nel tratto compreso nei comuni di Ancona e di Falconara, è sempre stata estremamente onerosa. Potrebbe, dunque, rappresentare una buona soluzione quella di far passare al comune di Falconara l'onere della manutenzione del tratto di sua competenza e di lasciare che l'ANAS si occupi del tratto di strada compreso nel comune di Ancona. Tale subemenda-

mento trova la sua ragione nel fatto che l'ANAS, in mancanza di un punto di riferimento certo, in funzione di una precedente disposizione legislativa non è più autorizzata ad intervenire su un tratto di strada che non ricade più sotto la sua competenza.

Nell'esplicitare le ragioni della competenza dell'azienda stessa per la realizzazione di questo asse attrezzato, è stato richiamato il primo comma, lettera c), dell'articolo 1 della legge 12 agosto 1982, n. 531. In realtà questo, che pure rappresentava un termine logico, cozza con i tempi della nostra discussione sui criteri da adottarsi per la formulazione del piano decennale e, quindi, per questo aspetto rischieremmo di « mettere il carro davanti ai buoi ». Per tale motivo, mi dichiaro d'accordo con il subemendamento Cerioni 0. 4. 1. 1, nonché con i successivi subemendamenti presentati sempre dall'onorevole Cerioni.

ENRICO ERMELLI CUPELLI. Vorrei chiedere un chiarimento al relatore in merito al secondo comma del nuovo articolo da lui presentato. La proposta dell'onorevole Fornasari si riferisce alla bipartizione del tratto stradale proprio in quanto la manutenzione di esso ricade sotto la competenza dei comuni di Falconara e di Ancona, oppure tiene conto del fatto che il tratto di Falconara non richiede interventi continui e straordinari così come avviene per il tratto che ricade nell'ambito del comune di Ancona.

GIUSEPPE FORNASARI, *Relatore*. Il problema è questo: occorre effettuare una valutazione definitiva circa l'ente cui competono le opere di manutenzione di questo tratto di strada. Questo è il punto che io reputo legittimo ed urgente chiarire perché, se lasciamo la questione in sospeso, né il comune né l'ANAS avranno titolo ad intervenire sul tratto in questione. Il problema ha un certo rilievo: l'orientamento del comune di Ancona è di far sì che sia ancora l'ANAS a provvedere alla sua manutenzione, ed io reputo che questo atteggiamento sia da



condividere. Però, vale il principio che l'ANAS deve dismettere i tratti di strada la cui sede sia stata sostituita da una variante già in funzione; quindi, la soluzione intermedia salvaguarderebbe l'una e l'altra esigenza. Se tale soluzione non dovesse incontrare il consenso della Commissione, eventualmente potremmo presentare un ordine del giorno in proposito.

ENRICO ERMELLI CUPELLI. Io credo che si debba fare riferimento ai costi che debbono essere sopportati perché, se per il tratto ricadente nell'ambito del comune di Falconara sono richiesti interventi continui e straordinari identici a quelli necessari per il tratto di competenza del comune di Ancona, tutta l'intera tratta da Ancona a Falconara della strada statale n. 16 andrebbe mantenuta nell'ambito delle competenze istituzionali dell'ANAS.

ANNA MARIA CASTELLI MIGALI. Vorrei esprimere il mio parere sul merito di questo articolo prima che la Commissione assuma una decisione.

Noi condividiamo il complesso dell'articolo e sottolineiamo come esso sia il risultato del lavoro svolto in sede di Comitato ristretto che ha consentito ad ogni parte politica, credo, di farsi una convinzione circa lo sviluppo della viabilità e quindi degli obiettivi da raggiungere, vista la crescita complessiva sociale e civile della città e a noi questo già sembra un passo di grande livello, rispetto ad alcune posizioni di partenza che talune forze politiche avevano. Condividiamo perciò lo spirito complessivo di questa dizione: debbo dire tuttavia che il nostro emendamento soppressivo del secondo comma, cioè della disposizione che riguarda il passaggio della competenza, entro sessanta giorni, dall'ANAS al comune, a nostro avviso dovrebbe essere accolto; con l'approvazione del testo proposto dal relatore, la Commissione commetterebbe a nostro giudizio un errore per una serie di motivi di ordine pratico. La lettera e) dell'articolo 2 della legge n. 126 del 1958 stabilisce che sono strade statali « le stra-

de che allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, esclusi quelli di quarta categoria della classe seconda, o aeroporti, nonché centri di particolare importanza industriale, turistica e climatica ». Poiché la costruzione dell'asse attrezzato non è nei fatti, né lo sarà entro sessanta giorni, noi pensiamo che questo richiamo legislativo tagli la testa al toro e pertanto insistiamo sul nostro emendamento.

Vorrei infine chiedere all'onorevole Cerioni qualche chiarimento circa l'impostazione dei subemendamenti che egli ha proposto.

GIANNI CERIONI. Ritiro il primo emendamento volto a sostituire, al primo comma, le parole: « ai comuni di Ancona e » con le parole: « al comune di ».

PRESIDENTE. Vorrei precisare che, a mio avviso, l'onorevole Castelli non può fare riferimento alla riconferma di questa gestione all'ANAS in relazione al collegamento con i porti, perché in questo caso si tratta di una variante alla strada statale n. 16, che è già entrata in esercizio: infatti la legge stabilisce che, in presenza di una variante, l'ANAS debba dismettere la vecchia sede stradale.

GIUSEPPE CASTOLDI. La nuova variante trascura il porto, mentre noi abbiamo appunto l'esigenza di collegare la viabilità al porto.

GIUSEPPE FORNASARI, *Relatore*. In seguito al ritiro del primo subemendamento Cerioni (0. 4. 1. 1) esprimo parere favorevole al subemendamento Castelli (0. 4. 1. 4).

Per quanto riguarda il secondo subemendamento Cerioni (0. 4. 1. 2), debbo dire che facendosi riferimento all'articolo 1, primo comma, lettera c), della legge 12 agosto 1982, n. 531, si anticipano dei criteri che ancora non abbiamo adottato; poiché la sostanza del ragionamento sta nel fatto che l'ANAS deve intervenire, essendo questo un tratto di congiungimento tra il porto e l'autostrada (quindi un asse

di grande interesse nazionale), non vi è bisogno di esplicitare i criteri da seguire.

Il terzo subemendamento Cerioni (0. 4. 1. 3), con il richiamo al finanziamento del 1985, anticipa i tempi: si tratta, del resto, di un indirizzo già seguito nei provvedimenti di legge relativi al Friuli e alle Marche. Su questi due subemendamenti il parere del relatore è favorevole.

ANGELO TIRABOSCHI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono favorevole all'emendamento sostitutivo dell'articolo 4 con la modifica che vi è stata apportata (la prima parte del secondo comma avrebbe forse complicato la situazione) ed esprimo parere favorevole sui due subemendamenti Cerioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Castelli Migali 0. 4. 1. 4.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento Cerioni 0. 4. 1. 2.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento Cerioni 0. 4. 1. 3.

(È approvato).

Pongo in votazione, con le modifiche testé apportate, l'emendamento del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 4.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

#### ART. 5.

La regione determina le modalità e le procedure per la erogazione dei contributi sulla base dei principi previsti allo stesso fine dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e, in particolare, sulla base dei seguenti criteri direttivi.

Per la ricostruzione di unità immobiliari destinate ad uso di abitazioni, ivi comprese quelle rurali, distrutte o da demolire a seguito del movimento franoso,

ai soggetti che risultavano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento alla data del 13 dicembre 1982 può essere assegnato:

1) limitatamente ad una sola unità immobiliare, un contributo in conto capitale non superiore all'intera spesa necessaria per la ricostruzione, da determinarsi sulla base di quanto previsto dai successivi commi;

2) per le ulteriori unità immobiliari appartenenti allo stesso proprietario, oltre quella di cui al precedente numero 1), un contributo in conto capitale non superiore al 30 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione, da determinarsi sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo e, sulla residua spesa, così determinata, un contributo pluriennale costante nel limite massimo dell'8 per cento annuo per la durata del mutuo a tal fine contratto fino ad un massimo di 20 anni. Il contributo in conto capitale può essere elevato fino al 50 per cento qualora il proprietario si impegni a dare l'immobile in locazione agli aventi diritto inclusi nella graduatoria comunale.

La spesa ammissibile a contributo può essere determinata in base ai limiti massimi di costo vigenti alla data del provvedimento di assegnazione per l'edilizia agevolata, ai sensi dell'articolo 3, lettera n), della legge 5 agosto 1978, n. 457, e con riferimento ad un alloggio di dimensioni pari:

a) per il caso di cui al secondo comma, numero 1), alla superficie utile abitabile dell'unità immobiliare distrutta o da demolire e fino ad un massimo di 110 metri quadrati utili abitabili, ovvero, qualora la superficie distrutta o da demolire risulti inadeguata alle esigenze abitative del proprietario o del suo nucleo familiare — che occupava stabilmente o abitualmente l'unità immobiliare all'epoca della frana — alla superficie utile abitabile occorrente per la costruzione di un alloggio adeguato a dette esigenze abitative;

b) per il caso di cui al secondo comma, numero 2), alla superficie utile abitabile dell'unità immobiliare distrutta o da demolire fino ad un massimo di 95 metri quadrati utili abitabili.

La superficie utile abitabile occorrente per adeguare l'alloggio al nucleo familiare può essere stabilita nella misura massima di 18 metri quadrati utili abitabili per ogni componente del medesimo nucleo con un minimo di 45 metri quadrati utili abitabili per alloggio.

Sono altresì ammesse a contributo, fino ad un massimo del 25 per cento del costo dell'alloggio determinato nei modi innanzi specificati, le spese per la ricostruzione delle pertinenze e delle superfici utili per il ricovero degli animali e degli attrezzi, nonché per lo svolgimento delle attività di liberi professionisti e lavoratori autonomi, andate distrutte o demolite a seguito dell'evento franoso.

Per le pertinenze agricole il contributo può essere elevato fino al 50 per cento qualora il proprietario sia diretto coltivatore.

Ove l'immobile distrutto abbia avuto una superficie superiore a quella di cui alla lettera a) del precedente terzo comma, al proprietario può essere assegnato per la ricostruzione di tutto o di parte della primitiva superficie, nel limite massimo di 200 metri quadrati, un ulteriore contributo pluriennale costante nel limite massimo dell'8 per cento annuo per la durata del mutuo a tal fine contratto, per un massimo di 20 anni, nel rispetto di quanto disposto dal precedente secondo comma e nel limite massimo della spesa necessaria.

Nessun ulteriore contributo può essere erogato per la parte di superficie eccedente i 200 metri quadrati.

Gli aventi diritto ai contributi di cui al numero 1) del precedente secondo comma possono rinunciare, delegando al comune o ad altri enti pubblici la progettazione, esecuzione e gestione dei lavori. In tal caso il comune subentra nei relativi diritti del rinunciante.

Gli aventi diritto ai contributi previsti dal presente articolo limitatamente alla prima unità immobiliare, possono, entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda, rinunciare al contributo per la ricostruzione dell'alloggio distrutto o da demolire utilizzando una somma di pari importo per l'acquisto di un alloggio nel territorio del comune di Ancona.

Il relativo importo sarà depositato presso un istituto bancario indicato dal rinunciante e vincolato a favore del venditore dell'alloggio.

La disciplina degli interessi bancari è regolata secondo le modalità del terzo e quarto comma dell'articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Le aree di sedime degli edifici di proprietà privata situati nella zona della frana secondo il perimetro fissato con decreto del Presidente della regione Marche, sono acquisite al patrimonio del comune nei casi in cui i proprietari abbiano ricevuto in proprietà un alloggio costruito dal comune o abbiano usufruito dello specifico contributo per la ricostruzione o abbiano optato per la utilizzazione della somma di pari importo per l'acquisto di un nuovo alloggio.

Il relatore, onorevole Fornasari, ha presentato i seguenti emendamenti:

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

Per la ricostruzione di unità immobiliari destinate ad uso di abitazioni, ivi comprese quelle rurali, distrutte o da demolire o dichiarate inagibili a seguito del movimento franoso, ai soggetti che risultavano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento alla data del 13 dicembre 1982, sia a titolo individuale sia in forma cooperativa, può essere assegnato:

1) limitatamente ad una sola unità immobiliare, un contributo in conto capitale non superiore all'intera spesa necessaria per la ricostruzione, da determinarsi sulla base di quanto previsto dai successivi commi;

2) per le ulteriori unità immobiliari appartenenti allo stesso proprietario, oltre quella di cui al precedente numero 1), un contributo in conto capitale non superiore al 30 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione, da determinarsi sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo e sulla residua spesa così determinata, un contributo costante per la durata di 20 anni nel limite massimo dell'8 per cento annuo. Detto contributo verrà corrisposto anche se gli interessati non contraggano mutuo ed è cedibile.

Il contributo in conto capitale può essere elevato fino al 50 per cento qualora il proprietario si impegni a dare l'immobile in locazione agli aventi diritto inclusi nella graduatoria comunale (5. 1).

*Aggiungere dopo il secondo comma il seguente:*

La regione può costituire un fondo per integrare il contributo di cui al punto 2) del precedente comma nei casi in cui concorrano motivi socialmente rilevanti, secondo criteri e modalità stabiliti con legge regionale (5. 5).

*Sostituire il terzo comma con il seguente:*

La spesa ammissibile a contributo è determinata in base ai limiti massimi di costo vigenti alla data del provvedimento di assegnazione per l'edilizia agevolata, ai sensi dell'articolo 3, lettera n), della legge 5 agosto 1978, n. 457, e con riferimento ad un alloggio di dimensioni pari alla superficie utile abitabile dell'unità immobiliare distrutta o da demolire e fino ad un massimo di 110 metri quadrati utili abitabili, ovvero, qualora la superficie distrutta o da demolire risulti inadeguata alle esigenze abitative del proprietario o del suo nucleo familiare — che occupava stabilmente o abitualmente l'unità immobiliare dell'epoca della frana — alla superficie utile abitabile occorrente per la costruzione di un alloggio adeguato a dette esigenze abitative (5. 3).

*Sostituire il sesto comma con il seguente:*

Ove l'immobile distrutto abbia avuto una superficie superiore a quella di cui al precedente terzo comma, al proprietario può essere assegnato per la ricostruzione di tutto o di parte della primitiva superficie, nel limite massimo di 200 metri quadrati, un ulteriore contributo costante per la durata di 20 anni nel limite massimo dell'8 per cento annuo, nel rispetto di quanto disposto dal precedente secondo comma e nel limite massimo della spesa necessaria. Detto contributo verrà corrisposto anche se gli interessati non contraggono mutuo ed è cedibile (5. 4).

*Sostituire il dodicesimo comma con il seguente:*

Le aree di sedime e gli immobili dichiarati inagibili di proprietà privata situati nella zona della frana, secondo il perimetro fissato con decreto del Presidente della regione Marche, sono acquisite al patrimonio del comune nei casi in cui i proprietari abbiano ricevuto in proprietà un alloggio costruito dal comune o abbiano usufruito dello specifico contributo per la ricostruzione o abbiano optato per la utilizzazione della somma di pari importo per l'acquisto di un nuovo alloggio (5. 6).

GIUSEPPE FORNASARI, *Relatore*. Vorrei fornire alcuni chiarimenti sui vari emendamenti da me presentati. L'emendamento 5. 5 è stato introdotto per due ragioni: in primo luogo si trattava di fronteggiare le situazioni di seconde case per le quali non ricorressero i termini di un investimento immobiliare in senso proprio, ma si trattasse, come nel caso di cui stiamo parlando, di situazioni di tipo particolare, cioè di risparmi accumulati ed investiti nella stessa zona. In secondo luogo, è necessario rilevare che, se la frana di Ancona è quella che è, esistono anche piccole frane nel circondario; si tratta, insomma, di sei o sette case nel resto della regione che verrebbero a non avere alcuna forma di sussidio. Si dovrebbe perciò

estendere a questi casi l'applicazione della norma.

ANGELO TIRABOSCHI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è favorevole agli emendamenti del relatore 5. 1 e 5. 3. Per quanto riguarda l'emendamento 5. 5, pur comprendendo le motivazioni del relatore, il Governo ritiene che sarebbe necessario precisare, anche per una questione di oneri che ne potrebbero derivare, che il contributo si può integrare a condizione che si rimanga nell'ambito del fondo regionale che questa legge assegna alla regione all'articolo 1. Pertanto, sarebbe opportuno aggiungere, all'inizio del comma, le parole « nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1 ».

GIUSEPPE FORNASARI, *Relatore*. Questa formulazione, che io condivido appieno, soddisfa però solo la prima delle esigenze che avevo sottolineato e non la seconda.

ANGELO TIRABOSCHI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non porrei limiti all'integrazione del contributo; la regione si farà carico di presentare una legge attuativa delle disposizioni che stiamo esaminando e ciò avverrà nell'ambito della sua piena autonomia. L'importante è che l'integrazione avvenga nell'ambito dello stanziamento previsto all'articolo 1. E si potrebbe riferire l'integrazione a tutti i contributi di cui al presente articolo.

GIUSEPPE FORNASARI, *Relatore*. È necessario, allora, oltre alla modifica proposta dal sottosegretario, anche sopprimere le parole « di cui al punto 2 ».

ANGELO TIRABOSCHI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. E inoltre occorre eliminare la parola fondo per evitare di costituire un fondo nel fondo e, di consegnare alla regione un testo che rischia di essere male interpretato.

GIUSEPPE RUBINACCI. Innanzitutto ritengo che la regione abbia una propria potestà legislativa, in base alla quale fa ciò che ritiene più utile. In secondo luogo, il concetto di rilevante socialità mi

sembra alquanto oscuro: infatti, nel caso in cui una persona abbia più di una proprietà, in cosa potrebbe consistere la rilevante socialità? Mi si potrebbe fare un esempio? Tutto questo mi sembra un assurdo, tanto più se si tiene conto del fatto che abbiamo escluso talune categorie di sinistrati dalla possibilità di usufruire di contributi e ora ci preoccupiamo di casi che mi sembrano non sufficientemente chiari. Non ritengo, insomma, che possiamo varare un provvedimento tanto impreciso.

GIANNI CERIONI. Con questo emendamento presentato dal relatore, che è frutto della discussione svoltasi in sede di Comitato ristretto, si è inteso introdurre la dizione « socialmente rilevanti » in riferimento alla seconda unità immobiliare ed anche in seguito a quanto detto dal relatore stesso in precedenza circa casi, appunto, socialmente rilevanti verificatisi in numero limitatissimo per movimenti franosì che hanno avuto luogo in altri piccoli comuni della regione. In uno di questi piccoli centri, ad esempio, due abitazioni sono andate distrutte a causa di una frana e non vi è alcun provvedimento sul quale gli interessati possano basarsi per intraprendere la ricostruzione. Questo è un caso socialmente rilevante per quanto riguarda la seconda unità immobiliare, in quanto in quell'area non si sono avuti investimenti immobiliari ma la seconda casa è, ad esempio, quella del figlio che ha comprato un piccolo appartamento per i genitori. A nostro avviso è pertanto necessaria una norma di indirizzo del Parlamento, giacché la regione non potrebbe legiferare in materia non avendo la competenza necessaria.

ANNA MARIA CASTELLI MIGALI. Il dibattito che si è sviluppato fra il relatore ed il Governo, così come altre considerazioni che sono state svolte, non mi convincono circa la validità di questa dizione ed il miglioramento che essa apporterebbe al testo: e ciò per una questione di genericità. Infatti, sono del tutto convinta — e credo con me anche i commissari — che

nel momento in cui la regione emanerà una propria legge di attuazione — e dovrà emanarla — avrà la possibilità di verificare *in loco* la situazione. A mio avviso il provvedimento, comprendendo la prima, la seconda unità immobiliare, contempla già un numero molto ampio di casi. Ora, molto francamente, non capisco perché il relatore parli di questo fondo di integrazione riferendosi a movimenti franosi che hanno tutt'altra rilevanza e che sono completamente al di fuori dell'argomento di cui trattiamo. Mi pare del tutto superfluo tale riferimento perché neanche questa dizione contemplerebbe, per la regione, la possibilità di intervenire.

Se invece ci si vuol riferire al fatto che vi possono essere dei casi socialmente rilevanti in relazione ai quali si può erogare un contributo, debbo dire sinceramente che non è opportuno inserire una tale previsione nel provvedimento in esame. La regione avrà il compito di delimitare ed analizzare meglio questi casi, ma la dizione di cui si tratta è del tutto superflua rispetto alle possibilità che la regione ha di intervenire in questo campo.

Noi esprimiamo quindi parere contrario all'emendamento presentato dal relatore.

ENRICO ERMELLI CUPELLI. Ho chiare le motivazioni addotte a sostegno di questo emendamento presentato dal relatore, per altro già discusso in seno al Comitato ristretto. Io concordo con le motivazioni — recepite dal rappresentante del Governo — che sono state esposte, attinenti esclusivamente alla sfera finanziaria essendosi fatto riferimento allo stanziamento di cui al primo comma dell'articolo 1: nell'ambito di questo stanziamento si debbono compiere determinate operazioni.

Ma vi sono altri due aspetti che sollevano delle perplessità. Il primo è che la norma verrebbe applicata anche a beneficio di paesi non colpiti dalla frana del 13 dicembre 1982, come Montelupone e Mogliano di Macerata, interessati da un movimento franoso tre anni fa; noi, invece, dobbiamo in questa sede varare la legge speciale per Ancona, in conseguenza

della frana del 13 dicembre 1982, mentre alcune delle previsioni contenute in questo testo vanno al di là dei limiti che ci siamo dati, il che non mi pare corretto.

Il secondo aspetto che a mio avviso genera delle riserve è che noi attribuiamo provvidenze aggiuntive, ripetitive, allo stesso titolare di un immobile o di due immobili. La dizione: « per motivi socialmente rilevanti » dovrebbe essere resa pertanto più pertinente in relazione ai fini previsti dalla normativa in esame.

In conclusione, dopo l'accordo circa la necessità di adottare questa disposizione ma escludendo dalla sua sfera di applicazione gli edifici non coinvolti dall'evento franoso del 13 dicembre 1982 e, inoltre, con una formulazione più pertinente di cui, al momento, non saprei però dare l'indicazione letterale: e dico questo perché se la regione deve emanare una legge in attuazione dell'articolo 5, dovrà necessariamente disporre di qualche riferimento.

GIUSEPPE FORNASARI, *Relatore*. L'esigenza sottesa dalla proposta di modifica in esame non viene esorcizzata dalle preoccupazioni di genericità che l'emendamento contiene. Vorrei che ciò fosse chiaro, in quanto sul riconoscimento di questa esigenza esiste un'ampia convergenza.

Ora, per quanto riguarda la genericità, il fatto che la legge regionale debba successivamente stabilire criteri e modalità di attuazione rappresenta certamente un elemento di garanzia; ove ciò non risultasse sufficiente, si potrebbe introdurre già in questa norma un criterio più definito facendo cioè riferimento alle seconde unità immobiliari che costituiscono le prime case di membri della famiglia. Del resto, questa è la fattispecie concreta che si verifica in alcuni casi.

Quanto all'osservazione dell'onorevole Castelli, secondo la quale non si può uscire dal seminato, sono anch'io del parere che non sia possibile attribuire alla normativa in esame un ambito più ampio di applicazione rispetto a quello già delineato, se non altro per l'importanza che hanno gli atti parlamentari nel determinare il

comportamento delle amministrazioni locali.

ENRICO ERMELLI CUPELLI. Sono d'accordo con le motivazioni esposte dal relatore, però ritengo che la disposizione di cui si tratta debba essere formulata in maniera più pertinente e precisa.

GIUSEPPE RUBINACCI. Non sono d'accordo. Faccio solo un esempio: fino a quando non vi sia stato trasferimento di proprietà, non si possono assumere questi dati; tutti i sinistrati possono avere dei figli in procinto di avere la prima casa: potrebbero quindi nel frattempo prendere questo denaro riservandosi poi di non provvedere ad alcuna assegnazione di proprietà.

GIUSEPPE FORNASARI, *Relatore*. Ritengo che al fine di soddisfare l'esigenza prospettata dal collega Ermelli Cupelli si rischi di dar vita ad una norma « pasticciata »: invito pertanto il collega, ove lo consideri possibile, a lasciare questa formulazione sospesa, affidando alla regione la definizione dettagliata delle fattispecie da prendere in esame.

ENRICO ERMELLI CUPELLI. Accolgo questo invito del relatore anche perché nell'articolo 5 si fa sempre riferimento all'utilizzo dello stanziamento di cui all'articolo 1.

GIUSEPPE FORNASARI, *Relatore*. Lo orientamento del Governo è contrario alla costituzione di un apposito fondo e ciò per non innescare un procedimento amministrativo pericoloso ai fini del contenimento della spesa. Inoltre è stato richiesto di sopprimere le parole « di cui al punto 2 ».

LORIS FORTUNA, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*. Sulla possibilità di togliere l'espressione « di cui al punto 2) del precedente comma » avrei qualche perplessità: infatti, non mi sembra corretto prevedere la possibilità di corrispondere contributi superiori a quelli previsti per tutta la legge. In sostanza, bi-

sogna non superare il fondo di cui all'articolo 1, cioè non si può integrare un contributo che già copre l'intera spesa.

GIUSEPPE FORNASARI, *Relatore*. Se è questa la posizione del Governo. Non posso non essere d'accordo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 5. 1.

(È approvato).

GIUSEPPE CASTOLDI. A nome del gruppo comunista, dichiaro il mio voto contrario sull'emendamento del relatore 5. 5 per le ragioni già esposte dall'onorevole Castelli.

GIUSEPPE RUBINACCI. A nome del Movimento sociale italiano-destra nazionale, dichiaro il mio voto contrario sull'emendamento 5. 5.

ENRICO ERMELLI CUPELLI. Dopo la precisazione del relatore, dichiaro che voterò a favore di questo emendamento.

PRESIDENTE. Su proposta del Governo, il relatore ha così modificato l'emendamento 5. 5: « La regione nell'ambito dello stanziamento di cui al primo comma dell'articolo 1 può integrare i contributi di cui al punto 2) del precedente comma nei casi in cui concorrano motivi socialmente rilevanti secondo criteri e modalità stabiliti con legge regionale ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 5. 3.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 5. 4.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 5. 6.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 5 con le modifiche testè apportate.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo.

#### ART. 6.

La regione determina le modalità e le procedure per la erogazione dei contributi sulla base dei principi previsti allo stesso fine dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e, in particolare, sulla base dei seguenti criteri direttivi.

Alle imprese industriali, commerciali, artigianali e agricole che esplicavano la loro attività nella zona colpita dalla frana, nonché ai proprietari di immobili rientranti nella categoria catastale B/1, può essere concesso un contributo a fondo perduto non superiore al 75 per cento delle spese necessarie per la ricostruzione degli immobili e di tutte le attrezzature e degli insediamenti strumentali necessari all'attività produttiva.

Il contributo di cui al primo comma deve essere condizionato alla ricostruzione nel territorio del comune di Ancona e fuori del territorio interessato all'evento franoso e può essere esteso alle spese necessarie per il miglioramento e per l'adeguamento funzionale degli stabilimenti ed a quelle relative all'acquisto di immobili aventi la medesima destinazione ed uso di quelli distrutti o del terreno equivalente a quello su cui insisteva il complesso produttivo.

Identico contributo può essere concesso a favore delle aziende dei settori dell'artigianato, turismo, spettacolo, pesca, attività ausiliaria del commercio, per la ricostruzione dei locali e delle attrezzature ed il rinnovo degli arredi e dei complessi ricettivi danneggiati dalla frana. Oltre il contributo a fondo perduto, può essere concesso un finanziamento agevolato pari a non oltre la differenza tra il 75 per cento di cui al secondo comma e la spesa necessaria.

A tal fine la regione Marche stipula una opportuna convenzione con gli istituti di credito abilitati.

La ricostruzione che si realizzi con i contributi di cui alla presente legge, è esente dagli oneri e costi prescritti dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, nonché da misure legislative emanate dalla regione Marche.

Detti contributi sono concessi con provvedimento della regione Marche, previa determinazione dei costi ammissibili a contributi.

Ai soggetti che non intendano ricostruire l'immobile definitivamente dichiarato inagibile spetta un contributo a fondo perduto pari al 40 per cento del valore dell'immobile medesimo, determinato dall'Ufficio tecnico comunale con riferimento alla data del 13 dicembre 1982.

Il relatore, onorevole Fornasari, ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

Alle imprese industriali, commerciali, artigianali e agricole che esplicavano la loro attività nella zona colpita dalla frana, nonché ai proprietari di immobili rientranti nella categoria catastale B-1, può essere concesso un contributo a fondo perduto non superiore al 75 per cento delle spese necessarie per la ricostruzione e riparazione degli immobili e per la reintegrazione di tutte le attrezzature e degli insediamenti strumentali necessari all'attività produttiva.

ANNA MARIA CASTELLI MIGALI. Vorrei pregare il relatore di aggiungere alle imprese menzionate in questo suo emendamento anche quelle della pesca.

GIUSEPPE FORNASARI, *Relatore*. Con il termine impresa si intende una azienda iscritta regolarmente alla camera di commercio di Ancona, per cui l'elenco è già completo.

ANNA MARIA CASTELLI MIGALI. In effetti, il relatore ha ragione e non insisto sulla mia osservazione.



VIII LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 APRILE 1983

LORIS FORTUNA, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*. Il Governo è favorevole all'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Il relatore ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 6-bis.

Nei casi previsti dai precedenti articoli 5 e 6, le ipoteche iscritte sugli immobili distrutti o da demolire ed i privilegi garantiti dagli stessi sono trasferiti di diritto sugli immobili costruiti o acquistati in altro sito.

In alternativa al trasferimento di cui al comma precedente, il finanziamento garantito dalle ipoteche o dai privilegi di cui sopra verrà accollato alla regione Marche con conseguente riduzione dei contributi previsti dai predetti articoli 5 e 6.

La regione Marche determinerà le modalità e le procedure da seguire sia nel caso del trasferimento delle garanzie sia nel caso di accollo dei finanziamenti (6. 01).

LORIS FORTUNA, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*. Sono favorevole a questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Castelli ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 6-ter.

Per la riparazione, ristrutturazione consolidamento di immobili, comprese le case coloniche che vengono dichiarate recupe-

rabili dal servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo della regione Marche, danneggiati dall'evento calamitoso, è assegnato ai soggetti che risultavano titolari del diritto di proprietà alla data del 13 dicembre 1982, in alternativa ai contributi od indennizzi previsti agli articoli precedenti:

a) limitatamente ad una sola unità immobiliare residenziale un contributo in conto capitale pari al 75 per cento e comunque non oltre dell'intera spesa necessaria per le opere di riparazione, ristrutturazione e consolidamento;

b) per le unità immobiliari residenziali appartenenti allo stesso proprietario, oltre quella di cui alla precedente lettera a), un contributo in conto capitale pari al 30 per cento e comunque non oltre della spesa necessaria per le relative opere (6. 02).

L'onorevole Cerioni ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 6-ter.

Per la riparazione, ristrutturazione e consolidamento di immobili, comprese le case coloniche, che vengono dichiarati recuperabili dal servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo della regione Marche, danneggiati dall'evento calamitoso, è assegnato ai soggetti che risultavano titolari del diritto di proprietà alla data del 13 dicembre 1982, in alternativa ai contributi od indennizzi previsti agli articoli precedenti per le unità immobiliari residenziali e per gli immobili destinati a sedi od unità operative di imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, agricole o della pesca, un contributo in conto capitale pari al 75 per cento della intera spesa necessaria per le opere di riparazione, ristrutturazione e consolidamento (6. 03).

ANNA MARIA CASTELLI MIGALI. L'articolo aggiuntivo da noi presentato ritengo che si illustri da sé. Colgo l'occasione, invece, per chiedere una precisazione al

relatore: egli ricorderà che, in sede di Comitato ristretto, avevamo discusso dell'esigenza di opere di riparazione per una parte del patrimonio esistente, in particolare per ciò che concerne non solo le imprese, ma anche le unità immobiliari. Di tale esigenza, però, non v'è traccia, mentre mi sembra che l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Cerioni contemplasse il riferimento alle imprese commerciali, industriali, artigianali, eccetera.

GIANNI CERIONI. Ritiro il mio articolo aggiuntivo 6. 03, aderendo a quello presentato dall'onorevole Castelli Migali, nella sostanza analogo.

GIUSEPPE FORNASARI, *Relatore*. Il parere del relatore è analogo a quello già espresso dal Governo sulla questione di cui abbiamo discusso poc'anzi: deve essere cioè specificato che si fa riferimento al fondo di cui all'articolo, perché altrimenti viene a mancare qualsiasi riferimento di copertura.

ENRICO ERMELLI CUPELLI. Condivido le preoccupazioni del relatore.

ANNA MARIA CASTELLI MIGALI. Potremmo aggiungere la seguente dizione: « sempre nell'ambito dello stanziamento di cui al primo comma dell'articolo 1 ».

LORIS FORTUNA, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*. Sono favorevole all'articolo aggiuntivo solo a questa condizione.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente subemendamento all'articolo aggiuntivo Castelli Migali:

*Al primo comma, dopo le parole: « è assegnato » aggiungere le seguenti: « nell'ambito dello stanziamento di cui al primo comma dell'articolo 1 ».*

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Castelli Migali 6. 02, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 7.

Per le agevolazioni fiscali e previdenziali in favore della popolazione colpita dalla frana si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 72, 73 e 75 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Al territorio del comune di Ancona si applicano, per un quinquennio, a decorrere dalla data del 14 dicembre 1982, le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Al territorio del comune di Ancona si applicano, per un quinquennio, a decorrere dalla data del 14 dicembre 1982, i benefici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni e integrazioni previste per i territori individuati dalle delibere del CIPE del 27 marzo 1980.

ENRICO ERMELLI CUPELLI. Vorrei chiedere al relatore due chiarimenti. Innanzitutto, vorrei sapere quale sia la copertura finanziaria prevista per il terzo comma di questo articolo; in secondo luogo, poiché per tutti i provvedimenti di questa natura noi usiamo la formula « al territorio del comune di Ancona colpito dall'evento franoso », chiedo all'onorevole Fornasari perché nell'articolo in esame non sia stata inserita la stessa dizione.

GIUSEPPE FORNASARI, *Relatore*. Il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, contiene l'elenco dei comuni, non delle frazioni di comune, che hanno titolo di accesso a questo finanziamento: tra l'altro, onorevole Ermelli, pur essendo la sua preoccupazione legittima sotto il profilo del contenimento degli interventi, del dimensionamento oggettivo della spesa, lei deve tenere conto

VIII LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 APRILE 1983

che, con tutta probabilità, si tratta di trasferimenti e quindi il riferimento più specifico è quello dei comuni.

**PRESIDENTE.** Con queste precisazioni, pongo in votazione l'articolo 7 del testo base, al quale non sono stati presentati emendamenti.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

**ART. 8.**

Agli effetti delle disposizioni sulla finanza locale, ed in particolare del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, il comune di Ancona è compreso fra i comuni terremotati, in relazione sia agli eventi sismici del 1972, sia ai movimenti franosi del dicembre 1982.

Gli onorevoli Castelli Migali, Palmini, Ciuffini e Castoldi hanno presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo:

**ART. 8.**

Agli effetti delle disposizioni sulla finanza locale, ed in particolare del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, il comune di Ancona è compreso fra i comuni terremotati, in relazione sia agli eventi sismici del 1972, sia ai movimenti franosi del dicembre 1982.

In deroga all'articolo 15 del decreto-legge n. 55 dianzi citato, e delle altre disposizioni limitative vigenti, al comune di Ancona è consentito di procedere alla copertura di tutti i posti vacanti previsti nella pianta organica.

**ANNA MARIA CASTELLI MIGALI.** I colleghi commissari sono a conoscenza della nostra posizione sulla questione: noi insistiamo ancora perché confortati dal fatto che la prima parte dell'emendamento è stata già accolta nel testo della Commissione. La seconda parte — sulla necessità

della quale non abbiamo registrato la stessa convinzione da parte delle altre forze politiche — è a nostro avviso ugualmente giusta; e ricordo che la Commissione interni ha riconosciuto l'importanza di questa possibilità che potrebbe essere data al comune, mentre la I Commissione affari costituzionali non ha espresso parere positivo sulla dizione presentata dal Governo sempre in ordine ai problemi delle assunzioni a carico del provveditorato alle opere pubbliche.

Ribadisco, in conclusione, che il nostro gruppo insiste sulla bontà di questo emendamento e desidererebbe che vi fosse la stessa assunzione di responsabilità da parte delle altre forze politiche.

**GIUSEPPE FORNASARI, Relatore.** Esprimo parere contrario all'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 8 testé illustrato dall'onorevole Castelli Migali, anche perché esso può essere approvato solo in linea di principio in quanto dovrebbe essere trasmesso alle Commissioni I e V per i prescritti pareri, con un esito che mi sembra facilmente prevedibile.

**LORIS FORTUNA, Ministro per il coordinamento della protezione civile.** Sono d'accordo con il relatore, anche in funzione di una rapida conclusione dell'iter del provvedimento.

**ANNA MARIA CASTELLI MIGALI.** Prendo atto dei pareri espressi dal relatore e dal ministro; aggiungo alla mia insoddisfazione che se nella giornata di ieri vi fosse stata comprensione della validità della nostra proposta, il testo sarebbe potuto andare sicuramente all'esame della I Commissione affari costituzionali. Noi fin dall'inizio della discussione siamo stati convinti dell'urgenza di questo provvedimento e solo per questo motivo ritiriamo l'emendamento.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo 8 del testo base.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

La somma di lire 50 miliardi assegnata dal Comitato per l'edilizia residenziale al comune di Ancona, in applicazione dell'articolo 3, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n. 457, può essere utilizzata, fino all'importo massimo di lire 20 miliardi, per la realizzazione di alloggi da assegnare in proprietà agli aventi diritto ai contributi di cui al secondo comma, numero 1), dell'articolo 5 della presente legge, che abbiano rinunciato al diritto stesso.

L'onorevole Castoldi ha presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere, dopo le parole: « 457 », le seguenti: « è utilizzata prioritariamente a favore dei soggetti non proprietari sia singoli che associati in cooperative, residenti alla data dell'evento franoso in immobili sinistrati, nonché » (9. 3).*

L'onorevole Rubinacci ha presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e ai sinistrati non proprietari di immobili » (9. 2).*

GIUSEPPE CASTOLDI. Richiamandomi alla discussione che si è svolta in questa sede in occasione della presentazione dell'emendamento Rubinacci, ho avuto modo di rilevare che il testo — così come è formulato — non mi pare sufficientemente chiaro per i fini ai quali è stato elaborato. Abbiamo previsto uno stanziamento di 50 miliardi al CER, di cui venti destinati ai proprietari che rinuncino alla costruzione della prima unità immobiliare; per quanto riguarda gli altri trenta miliardi, noi diciamo che debbono beneficiarne gli inquilini sinistrati, perché il riferimento alla legge n. 457 è chiaro: nel territorio di Ancona tutti gli aventi diritto possono fare domanda di accedere a questi contributi.

Pertanto, chiediamo che venga precisato che hanno priorità ad accedere a que-

sti fondi coloro che sono inquilini e che, al momento dell'evento franoso, erano residenti in immobili danneggiati dallo stesso. In tal modo avremo la garanzia che, in effetti, questi fondi saranno utilizzati per le finalità contenute nel disegno di legge.

GIUSEPPE RUBINACCI. Mi dichiaro d'accordo sull'emendamento presentato dal deputato Castoldi, tanto più che esso si allinea con quanto avevo osservato in sede di esame dell'articolo 5 e con l'emendamento da me presentato a questo articolo 9.

PRESIDENTE. L'onorevole Castelli Migali ha presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere in fine i seguenti commi:*

Gli alloggi costruiti con i suddetti fondi potranno essere assegnati anche ai cittadini che dovranno sgomberare dagli edifici da demolire per la realizzazione dei tronchi stradali necessari per il collegamento del porto e della città con la viabilità statale.

Con i fondi messi a disposizione del CER è altresì autorizzata l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria o secondaria indispensabili per l'abitabilità degli edifici che non fossero altrimenti finanziate (9. 1).

GIUSEPPE FORNASARI, *Relatore*. Vorrei far presente che la precisazione richiesta dal deputato Castoldi è del tutto pleonastica, poiché la lettera q) dell'articolo 3 della legge n. 457 fa, appunto, riferimento alle esigenze derivanti da pubbliche calamità. Pertanto, vorrei invitare i proponenti a ritirare l'emendamento ed a trasformarlo eventualmente in un ordine del giorno.

GIUSEPPE CASTOLDI. Vorrei, però, far notare che, a nostro avviso, è necessario privilegiare le esigenze degli inquilini sinistrati non proprietari, dal momento che, se i proprietari di immobili non potranno avvantaggiarsi di questi 20 miliardi, riceveranno comunque un contributo dello

Stato per ricostruire la propria abitazione, mentre l'inquilino verrebbe a trovarsi privo di ogni sussidio.

GIUSEPPE RUBINACCI. In effetti, il provvedimento nelle sue linee generali penalizza enormemente gli inquilini sinistrati non proprietari di immobili. Neanche il riferimento, fatto dal relatore, all'articolo 3, lettera q), della legge n. 457 mi sembra fugare la mia impressione: esso, infatti, contempla benefici solo i proprietari. È necessario, pertanto, modificare tale situazione prevedendo che una parte dei fondi del CER, sia pure nell'ambito della somma di 20 miliardi, sia destinata a tali soggetti. Per altro, ritengo che la proposta del relatore di trasformare l'emendamento Castoldi in un ordine del giorno suoni come una « presa in giro » nei confronti di una categoria che sembra essere stata dimenticata nel provvedimento in esame.

LORIS FORTUNA, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*. Tra la posizione di inquilino e quella di proprietario c'è un notevole divario: l'importante è trovare una soluzione che non penalizzi nessuna delle due categorie.

GIUSEPPE RUBINACCI. L'articolo 5 della legge n. 219 del 14 maggio 1981 concernente interventi in favore delle popolazioni dell'Irpinia colpite dall'evento sismico prevedeva benefici per i soggetti in questione. Non capisco, allora, per quale motivo nel provvedimento in esame non si adottino gli stessi criteri, tanto più che la loro adozione andrebbe a vantaggio dell'amministrazione pubblica, perché si tratterebbe di soggetti che investirebbero del proprio e, quindi, non graverebbero sulle finanze dell'amministrazione comunale; quest'ultima, inoltre, nel caso in cui costoro non trovassero un alloggio, sarebbe costretta a mantenerli.

LORIS FORTUNA, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*. Intanto va detto che una somma di 50 miliardi è notevole.

GIUSEPPE RUBINACCI. Infatti, quella che proponiamo è di 20 miliardi.

LORIS FORTUNA, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*. Prima di incaponirci sui 20 miliardi, vediamo che fine fanno i 30 miliardi. Perché volete togliere all'inquilino la cui casa è stata distrutta la possibilità di avere di nuovo la casa anziché soltanto i contributi?

PRESIDENTE. Mi pare che sia sufficiente quanto ha detto l'onorevole Castoldi, cioè che si può arrivare fino all'importo massimo di 20 miliardi, dopo avere soddisfatto le altre esigenze.

GIUSEPPE CASTOLDI. Con la formulazione da me proposta intendo garantire che tutti gli inquilini siano prioritariamente soddisfatti nelle loro esigenze. Questo, però, non è scritto nel testo che siamo discutendo.

LORIS FORTUNA, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*. E costoro avrebbero priorità anche su coloro i quali hanno avuto la casa totalmente distrutta?! Ma questa sarebbe demagogia!

Ho potuto constatare, in concreto, che vi è chi vuole non i contributi bensì una definizione di priorità più rapida. Pertanto non può essere privilegiato chi casa non aveva rispetto a chi l'aveva. Potremmo tutt'al più metterli alla pari.

GIUSEPPE FORNASARI, *Relatore*. La natura giuridica di questi sfrattati dalla frana è la stessa dei senza tetto. Pertanto la proposta Castoldi è ripetitiva di un fatto già accertato.

La questione posta dall'onorevole Rubinacci è un'altra; e su di essa mi sono già espresso. In effetti mi sembra ineccepibile il diritto dello sfrattato dalla frana di avere immediatamente una nuova casa. Però non possiamo trasformare in proprietario lo sfrattato che aveva la casa in affitto.

FABIO MARIA CIUFFINI. Circa l'osservazione del ministro Fortuna secondo cui la nostra formulazione sarebbe demagogica...

LORIS FORTUNA, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*. Nella misura in cui essa stabilisce una priori-

tà nella priorità dei 30 miliardi, non vi è problema. Quello che non va è il fatto che, per quanto riguarda gli altri 20 miliardi, si stabilisca una priorità degli inquilini sfrattati sui pensionati i quali hanno avuto la casa veramente distrutta.

GIUSEPPE CASTOLDI. Io, infatti, voglio che siano soddisfatti prioritariamente gli inquilini e che, poi, quello che rimane vada ai proprietari, i quali possono in ogni caso avvalersi dei contributi che lo Stato ha stabilito di concedere loro.

FABIO MARIA CIUFFINI. I fondi messi a disposizione dal CER sono da assegnare, prevalentemente, nel quadro dell'edilizia sovvenzionata. È, infatti, la natura dei fondi che genera la priorità.

GIUSEPPE FORNASARI, *Relatore*. Invito l'onorevole Castoldi a ritirare il suo emendamento, che considero pleonastico. Se, tuttavia, egli insistesse nel presentarlo non mi dichiarerei contrario ad esso.

GIUSEPPE CASTOLDI. Ritengo che si debba tener conto della categoria degli inquilini, che nel testo in discussione non viene richiamata.

ENRICO ERMELLI CUPELLI. In linea di principio sono d'accordo nel rendere esplicito quello che è implicito nella lettera q) dell'articolo 3 della legge n. 457. In forza di questa considerazione si potrebbe modificare l'articolo 9 con una formulazione che dia priorità, nell'intervento di utilizzo dei 50 miliardi, ai soggetti non proprietari colpiti dalla frana. Tuttavia ritengo che questo concetto di priorità vanifichi, in linea di principio, lo stanziamento dei 20 miliardi. Perché noi parliamo di venti miliardi ma non sappiamo quanti, prioritariamente, avranno diritto ad usufruirne prima degli altri che possono avere poi l'assegnazione in proprietà. Perciò, la dizione «venti miliardi» è a mio avviso impropria rispetto al concetto di priorità; se noi accogliamo tale concetto, dobbiamo eliminare la quantificazione del dato relativo a coloro che possono avere diritto all'assegnazione in proprietà. Questo è il

punto; rendiamo esplicito ciò che è implicito, però non possiamo, a mio parere, anche sul piano formale, quantificare una somma, sia pure rilevante, tendenzialmente destinata a quanti potranno avere la assegnazione in proprietà. A parte la considerazione generale di politica della casa, che tutti conoscono, io non sono favorevole ad ampliare, allo stato attuale, l'area della proprietà edilizia, bensì ad ampliare il mercato dell'affitto locativo.

GIUSEPPE FORNASARI, *Relatore*. Non possiamo fare qui questioni di questo tipo, onorevole Castoldi. La commissione per l'assegnazione degli alloggi, che redige il progetto per la costruzione degli immobili, dovrà finanziare in prima battuta tutti coloro che si trovano oggi in albergo: di questo si tratta. Chi ha fatto questa previsione di spesa si è espresso in termini ragionevoli, assegnando un tetto alla spinta relativa alla casa in proprietà, affinché vi sia una disponibilità di risorse sufficiente per fronteggiare la questione degli sfratti dovuti all'evento franoso. Non capisco, quindi, perché si debba insistere sulla questione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Castoldi 9. 3 di cui ho dato in precedenza lettura e sul quale hanno espresso parere contrario il relatore ed il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Rubinacci 9. 2.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Castelli Migali 9. 1.

GIUSEPPE FORNASARI, *Relatore*. Esprimo parere contrario a questo emendamento.

LORIS FORTUNA, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*. Esprimo parere contrario perché l'estensione configurata da questo emendamento vanificherebbe la «capienza» dello stanziamento di cinquanta miliardi.

ENRICO ERMELLI CUPELLI. Propongo che l'emendamento venga votato per parti separate, perché il primo ed il secondo comma attengono a due aspetti distinti della questione.

GIUSEPPE FORNASARI, *Relatore*. Desidero allora esplicitare le ragioni della mia posizione negativa su entrambi i commi. Il primo disarticola l'ordinamento generale per interventi di tipo espropriativo e creare precedenti disorganici di questa natura è sempre sbagliato perché si determina solo confusione. A ciò si aggiunga la riflessione del ministro in ordine alla capacità di intervento finanziario recata da questo provvedimento.

La seconda questione, se si ritiene di affrontarla, non può esserlo inserendo un elemento distorsivo dell'ordinamento previsto dalla legge n. 457, ma eventualmente facendo ricorso ai fondi per l'urbanizzazione che la legge n. 94 definisce in misura congrua: questi non sono stati ancora assegnati, sono a disposizione dei comuni che li richiedano, quindi non v'è ragione per mescolare questioni diverse (in anni passati si è svolto un dibattito estremamente difficile e la questione è tuttora aperta solo per Ancona) in un momento in cui proprio la linearità legislativa è garanzia di competenza di interventi.

ANNA MARIA CASTELLI MIGALI. Ritiro il primo comma dell'emendamento e mantengo il secondo.

ENRICO ERMELLI CUPELLI. Comprendo benissimo le osservazioni del relatore circa una disarticolazione dell'ordinamento previsto dalla legge n. 457: anch'io, in ordine al primo comma, avrei espresso parere contrario se esso fosse stato mantenuto dai colleghi e quindi posto in votazione.

Per quanto riguarda la seconda parte dell'emendamento, non so fino a che punto, sul piano sostanziale, si possa parlare di disarticolazione; sul piano formale, il relatore ha fatto giustamente riferimento alle possibilità offerte dalla legge n. 94: in effetti, questo richiamo — allo stato — è insussistente sia sul piano formale, sia sul

piano dell'effettiva disponibilità di uno stanziamento da destinare ad Ancona nell'ambito degli interventi resisi necessari in seguito all'evento franoso. Quindi, è da verificare nel futuro il possibile utilizzo di una parte dei fondi previsti dalla legge n. 94, mentre si appalesa, a mio avviso, la contestualità tra costruzioni di alloggi e opere di urbanizzazione; cioè, non possiamo operare una separazione se vogliamo effettivamente porre gli aventi diritto in condizioni abitative logiche e naturali. Per tale ragione, dichiaro che voterò a favore del secondo comma dell'emendamento comunista.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma dell'emendamento Castelli Migali 9. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 9 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 10.

Sulle somme previste dall'articolo 21 della legge 11 novembre 1982, n. 828, vengono concessi contributi, per mutui di durata decennale, in misura tale che l'onere a carico del mutuatario non sia superiore all'11 per cento, compreso il rimborso del capitale.

In alternativa ai mutui di cui al precedente comma sono concessi dalla regione Marche contributi annui in misura costante pari al 15 per cento annuo sulla spesa riconosciuta ammissibile dalla stessa regione Marche.

I benefici di cui all'articolo 20 della stessa legge 11 novembre 1982, n. 828, sono applicabili anche agli acquisti di immobili nel comune di Ancona quando dal contesto dell'atto, dai documenti ad esso allegati e dalla volontà dei contraenti, risulti chiaro ed evidente che scopo unico ed essenziale del negozio giuridico sia stato quello di demolire la vecchia costruzione per poter costruire nuove case di abitazione.

L'onorevole Castelli Migali ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il secondo comma con i seguenti:*

« In alternativa ai mutui di cui al precedente comma sono concessi dalla regione Marche contributi annui per la durata di 20 anni in misura costante pari al 15 per cento annuo sulla spesa riconosciuta ammissibile dalla stessa regione Marche.

Detti contributi verranno corrisposti anche se gli interessati non contraggono mutuo e sono cedibili agli istituti mutuanti » (10. 1).

ANNA MARIA CASTELLI MIGALI. In pratica, con il nostro emendamento, noi chiediamo di ritornare al testo originario del disegno di legge, salvo per la parte che riguarda le caratteristiche che questi contributi debbono avere, in pratica parificando le concessioni già fatte ai sinistrati per effetto della frana.

Per quanto concerne il contributo a misura costante pari al 15 per cento annuo, riteniamo, anche sulla base di indicazioni che ci sono state sottoposte, che questa sia la vera condizione di parificazione. Infatti, rispetto al terremoto del 1972, dobbiamo pensare che sono passati già dieci anni e che nella legge n. 828 esisteva una forma di concessione di contributi da parte della regione, condizione che verrebbe modificata in negativo qualora venisse approvato l'emendamento del relatore che propone la misura dell'8 per cento l'anno per vent'anni.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Fornasari, ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

« In alternativa ai mutui di cui al precedente comma, sono concessi dalla regione Marche contributi annui per la durata di 20 anni in misura costante pari all'8 per cento annuo della spesa riconosciuta

ammissibile dalla stessa regione Marche. Detti contributi sono ceduti agli istituti mutuanti » (10. 2).

L'onorevole Cerioni ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento del relatore:

*Sostituire la parola: « mutuanti » con le seguenti: « istituti di credito bancario ».*

GIUSEPPE FORNASARI, *Relatore*. Mentre mi dichiaro d'accordo sul subemendamento dell'onorevole Cerioni che, in pratica, semplifica le cose, sono contrario all'emendamento comunista.

LORIS FORTUNA, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*. In effetti, il periodo considerato è identico — venti anni —; cambia solo la percentuale che per il relatore è l'8 per cento e per il gruppo comunista il 15.

GIUSEPPE FORNASARI, *Relatore*. La ragione della diversità di percentuale tra il mio emendamento e quello comunista consiste nel fatto che io, stilando il mio, ho tenuto conto dei meccanismi di pagamento, da parte del Ministero del tesoro, dei contributi previsti dall'articolo 1 del provvedimento in discussione. È impensabile, infatti, che possa essere attivato un mutuo del 15 per cento, da parte dell'amministrazione del tesoro nei confronti della regione, con durata ventennale. Tra l'altro, credo che il Governo possa, come ha ripetutamente affermato, ribassare il costo del denaro: se ciò dovesse avvenire, vi prego di chiedervi se la misura del 15 per cento si risolva in un favore o in un dispetto nei confronti della regione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Cerioni all'emendamento 10. 2 del relatore.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 10. 2 con la modifica testé apportata.

*(È approvato).*



## VIII LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 APRILE 1983

A seguito di tale votazione risulta, pertanto, precluso l'emendamento Castelli Migali 10. 1.

Pongo in votazione l'articolo 10 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Il relatore, onorevole Fornasari, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

## ART. 10-bis.

Agli operai ed apprendisti delle aziende industriali, artigiane, commerciali, agricole, della pesca e dello spettacolo aventi sedi, filiali, stabilimenti, depositi, cantieri, esercizi nel territorio del comune di Ancona colpito dai movimenti franosi di cui al primo comma dell'articolo 1 licenziati, sospesi o lavoratori ad orario ridotto in dipendenza dell'evento calamitoso del dicembre 1982, è corrisposta, per la durata massima di sei mesi, una indennità non cumulabile con l'integrazione salariale pari all'80 per cento della retribuzione globale lorda che sarebbe ad essi spettata per le ore di lavoro non prestato, comprese tra le 0 ore ed il limite massimo di ore previste dai contratti collettivi di lavoro, non oltre le 44 ore settimanali.

Agli impiegati delle aziende di cui al comma precedente è corrisposta per lo stesso periodo, un'indennità ragguagliabile a giornata pari all'80 per cento della retribuzione mensile spettante al momento della sospensione. Dalle provvidenze di cui al presente comma sono esclusi i dirigenti.

Al pagamento dell'indennità ai dipendenti di cui ai precedenti commi provvede la Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria con gli stanziamenti di cui all'articolo 13 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

Le domande intese a conseguire le prestazioni dovranno essere presentate dalle aziende alla cassa predetta entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge ovvero entro il quindice-

simo giorno del mese successivo a quello in cui si sono verificati i licenziamenti, le sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro, quando le stesse siano posteriori alla data anzidetta.

ENRICO ERMELLI CUPELLI. Vorrei sapere se la V Commissione bilancio abbia formulato osservazione su questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. No, nessuna osservazione.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il relatore, onorevole Fornasari, ha presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

## ART. 10-ter.

Tutti gli interventi pubblici necessari per gli accertamenti geologici, per le opere di sistemazione idro-geologica e di consolidamento dei terreni, nonché per le opere di ricostruzione in sito e fuori sito, nonché tutti gli altri interventi attuati in base alla presente legge sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

## ART. 10-quater.

Nel territorio del comune di Ancona, in deroga alle vigenti disposizioni, i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione già scaduti o scadenti prima del 31 dicembre 1983 si considerano prorogati a tale data.

Pongo in votazione il primo articolo aggiuntivo del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo articolo aggiuntivo del relatore.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 10-quinquies e 10-sexies del testo base, che, non essen-

VIII LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 APRILE 1983

do stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:

ART. 10-*quinquies*.

All'articolo 21 della legge 2 novembre 1982, n. 828, primo comma, dopo le parole « legge 16 marzo 1972, n. 88 » sono aggiunte le seguenti: « nonché per gli interventi in favore dei comuni delle Marche previsti nel decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205 ».

Al quarto comma dell'articolo 21 dopo le parole: « convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734 » sono aggiunte le seguenti: « nonché a quanto previsto dal decimo comma dell'articolo 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, in favore dei comuni delle Marche indicati negli elenchi allegati alla stessa legge ».

(È approvato).

ART. 10-*sexies*.

Ai datori di lavoro con aziende o singole attività operative ubicate nel territorio del comune di Ancona colpito dai movimenti franosi di cui al primo comma dell'articolo 1, relativamente al personale dipendente ivi occupato, è concesso l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali per i periodi di paga in scadenza dopo il 13 dicembre 1982 e fino al 31 dicembre 1983.

L'esonero di cui al comma precedente è esteso a favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari di aziende e rispettivi familiari, che siano iscritti alle forme di assicurazioni sociali obbligatorie previste per i lavoratori autonomi che operavano alla data del 13 dicembre 1982 nel territorio del comune di Ancona colpito da movimenti franosi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo del testo base:

ART. 10-*octies*.

Per far fronte ai compiti derivanti dalla presente legge, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere personale risultato idoneo nei concorsi pubblici già espletati, da assegnare al Provveditorato regionale alle opere pubbliche per le Marche nelle seguenti qualifiche da scegliere prioritariamente tra coloro che, a qualunque titolo, abbiano prestato servizio, anche di fatto, per almeno un anno presso lo stesso Provveditorato alle opere pubbliche:

n. 1 consigliere;

n. 1 geometra;

n. 2 coadiutori.

Avverto che la I Commissione affari costituzionali ne ha chiesto la soppressione come condizione del parere favorevole. Pertanto, presento un emendamento soppressivo di tale articolo.

Pongo in votazione il mantenimento del testo dell'articolo 10-*octies*.

(È respinto).

Do lettura del successivo articolo 10-*nonies* del testo base, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:

ART. 10-*nonies*.

La regione Marche può accedere al Fondo europeo di sviluppo regionale di cui ai regolamenti CEE n. 724/75 del 18 marzo 1975, modificato dal regolamento CEE n. 3325/80 del 16 dicembre 1980, e n. 2615/80 del 7 ottobre 1980, limitatamente ai progetti localizzati nel comune di Ancona, danneggiato dagli eventi calamitosi del 13 dicembre 1982.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 APRILE 1983

L'onorevole Achilli ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 10-*decies*.

L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzata a vendere a trattativa privata, per il prezzo da stabilirsi dall'Ufficio tecnico erariale, secondo i criteri stabiliti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni, al comune di Ancona, con vincolo di destinazione ad opere di pubblica utilità, il fabbricato monumentale denominato « Mole Vanvitelliana », sita in Ancona, via Banchina Giovanni da Chio, destinata nel vigente catasto del comune di Ancona al foglio n. 14 con i mappali da 59 a 65 compresi. Il Ministro delle finanze provvederà, con proprio decreto, all'approvazione del contratto di compravendita.

L'intero ricavato della vendita sarà iscritto nell'apposito capitolo di spesa del bilancio speciale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, destinato all'acquisto ed alla nuova costruzione di immobili dell'Amministrazione stessa.

Il ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

MICHELE ACHILLI. Il contenuto di questo articolo aggiuntivo è del tutto simile a quello di un progetto di legge che sarà votato domani dalla Commissione finanze e tesoro e che riguarda l'accesso all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di altri due immobili, uno a Bologna e l'altro a Bari.

Il testo da me proposto ripete esattamente la formulazione degli articoli di quel progetto di legge, che ha ottenuto il parere favorevole della Commissione bilancio (parere che, per altro, non essendo spesa, non era obbligatorio).

PRESIDENTE. Capisco la validità di quanto ha esposto poc'anzi l'onorevole Achilli, ma devo ricordare che su questa materia si è proceduto finora con delle « legghine ». In particolare, per quanto ri-

guarda l'articolo aggiuntivo ora in esame, dovremmo approvare l'alienazione di un immobile — sia pure al comune di Ancona — senza che il Ministero delle finanze ne sia a conoscenza.

Non credo che questa Commissione voglia dare luogo ad una situazione di questo tipo, soprattutto perché noi stessi abbiamo, in passato, sollevato eccezioni su deliberazioni di altre Commissioni in materie che erano di competenza della nostra, come l'urbanistica, la volumetria ed i nuovi sistemi di riscaldamento. Pertanto non possiamo oggi — pur condividendo lo spirito che ha animato l'onorevole Achilli nel formulare il suo articolo aggiuntivo — deliberare su questo punto senza che il Ministero delle finanze ne sia a conoscenza. Ricordo le mie enormi perplessità quando, la scorsa estate, deliberammo su una « legghina » di interpretazione circa il recupero o il non recupero dell'IGE su alcuni appalti, dal momento che il ministro Formica aveva detto di non essere a conoscenza di tale provvedimento e di non volere firmare, poi, la legge.

Per questi motivi ritengo opportuno che sia informata la Commissione finanze e tesoro; ma poiché questo comporterebbe un arresto dei nostri lavori, invito i presentatori a ritirare l'articolo aggiuntivo 10-*decies*.

ANGELO TIRABOSCHI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Di fronte all'osservazione del Presidente non ho alcunché da obiettare nel senso che si tratta di questioni che il Governo, in questa sede ed in altre sedi, apprezza e non vuole, ovviamente, considerare in modo critico.

Desidero soltanto fare presente, come mera informazione, che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul provvedimento cui ha fatto riferimento l'onorevole Achilli perché si tratta di una entrata — anche se si tratta di alienazioni — e perché non sono previsti oneri di spesa.

Voglio aggiungere che il Ministero delle finanze era già al corrente, così come

la direzione dei monopoli tabacchi, della iniziativa di cui lo stesso onorevole Achilli, insieme ad altri colleghi, si è fatto interprete.

ANNA MARIA CASTELLI MIGALI. Il gruppo comunista è favorevole all'articolo aggiuntivo 10-*decies* e, in linea generale, ai progetti di legge che ha presentato, sia nel merito specifico del problema che inerisce ad Ancona, sia per quanto riguarda altre realtà, come quelle di Bologna e di Bari.

Ci rendiamo conto che un problema di questa natura dovrebbe entrare nel corpo di questo disegno di legge; e questa potrebbe essere una soluzione.

Devo tuttavia esprimere qualche perplessità per il fatto che — così come abbiamo fatto per altre questioni, di altrettanta notevole consistenza, che avrebbero dovuto essere rinviate ad altre Commissioni — dobbiamo dare comunque priorità all'approvazione di questo provvedimento.

ENRICO ERMELLI CUPELLI. Sono d'accordo con quanto è stato dichiarato dal Presidente: sul piano procedurale, non credo si possa andare ad una votazione sulla proposta di articolo poc'anzi presentata in difformità dal principio della competenza delle varie Commissioni. Ricordo che proprio in questa sede noi elevammo una protesta quando la Commissione finanze deliberò il riscatto degli alloggi popolari costruiti a Firenze in conseguenza dell'alluvione del 1966, sottraendo quindi una competenza alla nostra Commissione. Comunque, al di là di questo riferimento, mi sembra che la materia stessa non consenta di andare avanti; inoltre, l'oggetto dell'articolo aggiuntivo è a mio avviso coerente con il significato del provvedimento oggi in discussione il quale, tra l'altro, deve concludere il suo iter legislativo nella giornata odierna.

GIUSEPPE RUBINACCI. Non comprendo per quale motivo debba essere inserito un corpo estraneo nell'ambito del provvedimento in esame, a meno che al-

cuni colleghi non ritengano che l'evento franoso si ripeta ancora e sia quindi necessario continuare ad usare questo immobile come « lazzeretto ».

MICHELE ACHILLI. Se ostano all'accoglimento dell'articolo aggiuntivo delle questioni di competenza, accedo alla richiesta di ritirare questa mia proposta: faccio comunque presente che ho reso nota questa iniziativa al presidente della Commissione finanze, sia pure in termini informali. Mi rendo conto che la presentazione dell'articolo in sede di Commissione finanze determinerebbe un rinvio del testo al Senato, pertanto mi pare che più che di un conflitto di competenze si tratti di una questione di forma.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Achilli. Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 11.

Gli atti ed i provvedimenti adottati, nel periodo di tempo compreso fra il 13 dicembre 1982 ed il 31 gennaio 1983, si considerano legittimi, anche se difformi dalle norme in vigore, incluse quelle che regolano la competenza o disciplinano le procedure, purché diretti a realizzare l'attività di soccorso, o ad assicurare servizi necessari per la collettività o a soddisfare esigenze primarie dei cittadini nella zona colpita dalla frana.

(È approvato).

LORIS FORTUNA, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*. Faccio presente che in sede di coordinamento occorre precisare che gli atti ed i provvedimenti adottati, di cui all'articolo 11, sono quelli di autorità statali, regionali, provinciali e comunali. Diversamente, infatti, sorgerebbero questioni di competenza perché un atto non conforme alle norme, posto in essere da un privato, chiaramente non potrebbe essere sanato.

VIII LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 APRILE 1983

PRESIDENTE. Sono d'accordo con il ministro e se non vi sono obiezioni può considerarsi approvata questa modifica di forma. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11-bis.

Per l'avvio degli interventi diretti alla definitiva ricostruzione e allo sviluppo dei comuni colpiti dagli eventi sismici dei giorni 17 ottobre 1982 e successivi, individuati dal decreto ministeriale del 15 gennaio 1983, sono stanziati lire 5 miliardi nell'anno finanziario 1983. Alle successive necessità della ricostruzione e dello sviluppo si provvederà con idonei stanziamenti nella legge finanziaria 1984.

In conformità al parere espresso dalla V Commissione bilancio, presento il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 11-bis.*

GIUSEPPE CASTOLDI. Vorrei semplicemente ricordare che il decreto-legge 12 gennaio 1982, n. 1829, concernente il comune di Ancona, poi convertito in legge, riguardava anche altri territori del nostro paese colpiti da nubifragi, inondazioni, eccetera. Noi riconosciamo l'urgenza assoluta di affrontare il problema del capoluogo marchigiano così come esso è stato affrontato, ed anzi lamentiamo un ritardo da parte del Governo nel predisporre un provvedimento definitivo (noi abbiamo dimostrato il nostro impegno, sia in sede di Comitato ristretto, sia in sede di Commissione, verso l'approvazione sollecitata di una normativa che rispondesse alle esigenze della città). Però, vi sono altre zone del paese — la Calabria, l'Emilia, la Toscana, la Liguria, le stesse Marche — che, pur essendo state colpite da eventi calamitosi, sono state soltanto in parte finanziate con provvedimenti che si riferivano al decreto-legge n. 329, concernente i pronti interventi. Ma noi sappiamo che tali provvidenze non possono risolvere definitivamente quei problemi e quindi le regioni che ho citato attendono ulteriori finanziamenti per la ricostruzione fisica defini-

tiva e la ripresa sociale ed economica necessaria. Per questo, come ho detto, lamentiamo il ritardo del Governo e al riguardo vorrei ricordare, solo di sfuggita, l'emendamento aggiuntivo che concerneva parzialmente, però, il problema posto dal terremoto dell'Umbria (infatti i cinque miliardi da noi previsti in quella disposizione — malauguratamente respinta dalla V Commissione bilancio — non lo avrebbero risolto).

Detto questo, noi riteniamo necessario che il Governo provveda subito a degli stanziamenti, e quindi ad elaborare testi legislativi *ad hoc* che interessino tutte le regioni che ho ricordato, a cominciare dall'Umbria per finire con le Marche, la Toscana, la Liguria.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 11-bis del quale, in conformità al parere espresso dalla V Commissione bilancio, ho chiesto la soppressione.

*(È respinto).*

L'articolo 11-bis è pertanto soppresso.

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 12.

All'onere di lire 100 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge, nell'anno finanziario 1983, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*(È approvato).*

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

ANNA MARIA CASTELLI MIGALI. In più occasioni il gruppo comunista ha avuto modo di esprimere le proprie posizio-

ni e di sottolineare il proprio avviso positivo nei riguardi dell'approvazione di questo provvedimento a quattro mesi esatti dall'evento franoso che ha colpito la città di Ancona. Tuttavia, non possiamo, dopo aver manifestato apprezzamento per i risultati del lavoro unitario che è stato svolto in sede di Comitato ristretto e qui in Commissione, non sottolineare un'insoddisfazione generale che investe problemi assai più complessivi nello ambito dei quali questo provvedimento si colloca e che riguardano il fatto che noi interveniamo di fronte ad un evento così particolare e drammatico, come quello accaduto ad Ancona, mentre esistono altre situazioni - già ricordate dal collega Castoldi - nel paese che richiedono e richiederanno interventi solleciti da parte del Governo e delle forze politiche. Infatti, se è vero che tali eventi nella maggior parte dei casi non avrebbero potuto essere evitati, è altrettanto vero che un'azione di prevenzione per la difesa del suolo potrebbe consentire di evitare disastri di così grande portata.

Né possiamo esimerci, per ciò che concerne il caso di specie, dal rilevare il ritardo con cui si è manifestato l'intervento del Governo, anche se dobbiamo riconoscere che l'originario testo del disegno di legge è stato largamente modificato in senso migliorativo dal lavoro compiuto in sede parlamentare. Le modifiche si sono appuntate essenzialmente su tre punti rilevanti. In primo luogo, la questione dello sviluppo della città nei prossimi anni, così come è stato individuato anche attraverso previsioni consapevoli degli amministratori locali riguardo ai suoi traffici, al collegamento tra sistema produttivo e sistema viario, in parte largamente mortificato nel disegno di legge originario e che è stato modificato con la previsione di due assi viari che consentiranno l'accesso alla città. In secondo luogo, vorrei sottolineare l'attenzione che è stata posta in ordine all'opera di ricostruzione non soltanto nei confronti del patrimonio immobiliare distrutto dall'evento franoso, ma anche rispetto al patrimonio economico e sociale, produttivo della città. Da ul-

timo, ritengo positiva la sottolineatura con la quale sono stati trattati i problemi della casa, consentendo di accedere ai finanziamenti del CER; soprattutto, però, ci sembra rilevante l'inserimento del comune di Ancona tra quelli terremotati e ciò ai fini dell'utilizzo di maggiori entrate per quanto riguarda la finanza locale.

Tutto questo ci permette di constatare che un lavoro unitario svolto dalle varie parti politiche, una maggiore attenzione del Governo per i lavori parlamentari e un rapporto stretto che si è creato con gli amministratori locali hanno fatto sì che il testo del provvedimento rispondesse in modo più ampio alle esigenze della popolazione. In conclusione, ribadisco il voto favorevole del gruppo comunista sul provvedimento.

GIUSEPPE RUBINACCI. Vorrei innanzitutto ricordare che mi sono trovato in una situazione alquanto particolare: infatti, di fronte ai tentennamenti del Governo, avrei voluto presentare in materia una proposta di legge che, quindi, sarebbe stata espressione diretta della parte politica che rappresento. Successivamente, anche per evitare che il Governo presentasse un decreto-legge, ho fatto mia la proposta di legge redatta dall'amministrazione comunale di Ancona e ciò anche al fine di evitare ogni tipo di discussione strumentale che avrebbe potuto essere presa a pretesto per giustificare l'eventuale inerzia dell'esecutivo. Finalmente il Governo si è fatto carico di presentare un disegno di legge che in buona parte ha recepito le istanze contenute nel provvedimento redatto dall'amministrazione di Ancona. È stato ulteriormente elaborato dal Comitato ristretto; dopo di che si è arrivati all'approvazione definitiva.

Sono un po' rammaricato per il mio emendamento non accolto poiché ritengo che questo provvedimento penalizzi i soggetti non proprietari di immobili.

Devo esprimere un giudizio non favorevole nei confronti dell'amministrazione locale. Ancona è, infatti, una città costruita malissimo e male articolata se si pensa che si può entrare in essa sola-

mente per una strada. Se si considera che il significato di Ancona è quello di « gomito » ci si può rendere conto del modo in cui è stata costruita. In più vi sono delle precise responsabilità perché tutti erano a conoscenza delle condizioni geologiche della città.

Nella nostra primaria impostazione del provvedimento pensavamo alla costruzione, se non proprio di una nuova Ancona, certamente di strutture urbane più efficienti. In particolare, a proposito delle indecisioni degli amministratori locali circa l'asse attrezzato (che non si è mai stabilito se debba essere a sud od a nord della città), abbiamo sempre avanzato, in sede di amministrazione locale, la tesi secondo cui l'asse attrezzato dovrebbe essere situato a nord di Ancona. In questo provvedimento si forza un po' la mano in tale senso; e noi potremmo anche essere favorevoli poiché il provvedimento stesso coincide con le posizioni da noi assunte. Mi auguro che in tale senso si decida poiché essa rispetta una nostra precedente posizione.

Per questi motivi dichiaro il voto favorevole al provvedimento.

DOMENICO SUSI. Il gruppo socialista ritiene che questo provvedimento assuma una grande rilevanza sul piano politico, sul piano economico e sul piano sociale poiché va incontro alle esigenze giuste delle popolazioni colpite dall'evento franoso, di una comunità che ha dimostrato di sapere reagire con la dovuta attenzione e con la dovuta dignità ai problemi che le si sono presentati.

Lo sforzo di approfondimento del testo in discussione è stato notevole da parte di tutti i gruppi; in particolare, il gruppo socialista ne ha seguito con attenzione ed impegno notevoli l'intero iter arrivando a formulare proposte che in gran parte sono state accolte.

Il Governo, da parte sua, ha dimostrato notevole sensibilità sia nella formulazione del disegno di legge, sia nell'accoglimento dei vari emendamenti.

Il provvedimento che stiamo per votare contiene, dunque, elementi di grande rilevanza che possiamo sintetizzare nella proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 31 dicembre 1983, nell'attribuzione di indennità per gli operai e per gli apprendisti pari all'80 per cento delle retribuzioni e nella inclusione di Ancona nelle aree previste nel decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976.

Per queste ragioni il gruppo socialista voterà a favore del disegno di legge.

ENRICO ERMELLI CUPELLI. Molte considerazioni sono state espresse, nel corso di questo dibattito, circa la validità di un provvedimento legislativo destinato a fronteggiare la situazione eccezionale che si è determinata nella città di Ancona in conseguenza dell'evento franoso del 13 dicembre 1982. A tali considerazioni non ho nulla altro da aggiungere se non l'espressione della mia naturale soddisfazione per la conclusione dell'iter di questo disegno di legge alla Camera dei deputati insieme con l'augurio che l'iter dello stesso provvedimento al Senato sia ancora più sollecito affinché, poi, le autorità competenti ai vari livelli istituzionali si trovino nelle migliori condizioni per intervenire in forza di questo atto legislativo che indubbiamente ha carattere di urgenza, a prescindere dal fatto che subito dopo il verificarsi dell'evento franoso si era pensato di provvedere con decretazione di urgenza e che, successivamente, il Governo ha scelto la via del disegno di legge. Ma queste sono considerazioni che riguardano, ormai, il passato. Quello che conta, oggi è il fatto di avere un quadro di riferimento legislativo come quello che sta emergendo dai nostri lavori, lo svolgimento dei quali è stato contrassegnato, in linea generale, da alcuni momenti positivi di collaborazione fra Governo e forze parlamentari, di attività e di volontà che si sono reciprocamente integrate nel corso della discussione di questo disegno di legge e della sua modificazione per molti aspetti significativa. Tutto questo assume una grande

importanza perché rappresenta un segno positivo rispetto all'esigenza generale di affrontare non solo gli eventi calamitosi bensì anche i problemi della difesa del suolo con un comportamento unitario che elimini tutte quelle frantumazioni ed anche tutte quelle invasioni di sfere di competenza — come direbbe il ministro Fortuna — che affliggono l'intervento pubblico in questo settore e, in modo particolare, ostacolano l'azione del non ancora formalmente istituito Ministero per la protezione civile.

Ricordiamo quanto è stato detto, anche la settimana scorsa, durante il convegno sul ruolo che il Ministero per la protezione civile dovrebbe avere; e ricordiamo pure le lamentele di esponenti di tutte le parti politiche per la tendenza di altri ministeri ad invadere quello che, invece, dovrebbe essere il terreno naturale di operatività del Ministero per la protezione civile.

Una considerazione particolare che abbiamo espresso anche in Assemblea e che desideriamo sottolineare nuovamente in questa sede è quella della necessità di coordinare meglio un tipo di intervento che deve essere sempre più puntuale ed incisivo.

Mi piace sottolineare come, nell'ambito di questo provvedimento, i vari aspetti problematici posti dalla frana di Ancona siano stati affrontati in modo adeguato, sia per quanto concerne gli insediamenti abitativi, sia per quanto concerne le strutture produttive.

Direi inoltre che è stato dato un particolare ed importante rilievo al problema delle infrastrutture, volendosi con questo prendere atto di una situazione urbanistica di quella città già precaria ma che si era resa ancora più difficile in conseguenza dell'evento franoso che aveva praticamente isolato Ancona.

Le previsioni programmatiche di finanziamento per le infrastrutture viarie, previste nel disegno di legge, danno respiro ad uno sviluppo che tenga conto della natura mercantile e produttiva della città di Ancona e che, nello stesso tempo,

tenga conto anche delle condizioni geologiche del suo territorio.

Non intendiamo certo pronunciare discorsi di carattere storico, anche se le considerazioni esposte dall'onorevole Rubinacci ci porterebbero a parlare addirittura di quando i Greci fondarono Ancona. Da allora, le condizioni di instabilità del suolo sono state sempre presenti. Probabilmente non si voleva con questo richiamare le responsabilità degli amministratori locali che si sono succeduti dal 1946 ad oggi; ma le responsabilità degli amministratori di oggi, se ve ne sono state, saranno accertate ai vari livelli di competenza.

Noi riteniamo che lo sviluppo urbanistico di Ancona, anche se presenta (e lo diciamo con estrema chiarezza e sincerità) degli aspetti anomali, sia stato uno sviluppo molto sorvegliato da parte di diverse amministrazioni che si sono succedute. Ecco perché — lo ripeto in questa sede — ho respinto in Assemblea l'aggressione selvaggia, elettoralistica, che è venuta da qualche gruppo, che ha voluto parlare di Ancona come della Rocca di Agrigento; probabilmente, chi si è espresso in un certo modo non ha nemmeno visto le zone interessate dalla frana: sì, si può parlare di qualche insediamento incauto, ma non di selvaggi insediamenti.

Avviandomi alla conclusione, vorrei dire che anche in questa fase è stato sperimentato — e penso che la sperimentazione continuerà sul piano esecutivo — un importante momento di collaborazione tra il Governo, lo Stato, nella sua struttura centrale, il comune e la regione. Si tratta di un rapporto che nel passato — posso fare riferimento anche al Friuli e alla stessa Ancona per quanto riguarda gli eventi del terremoto del 1981 — ha dato risultati positivi sul piano della correttezza istituzionale e dell'efficacia degli interventi. E penso che anche quest'occasione tutti abbiamo motivo di ritenere che le autorità politiche ed amministrative istituzionali che sono state investite, con questo provvedimento, dell'esercizio



di alcune precise responsabilità, di alcuni precisi poteri di intervento, sapranno dare ancora una dimostrazione di spendibilità produttiva: fatto importante, questo, sul piano del quale le Marche — ed in particolare Ancona — si proporranno come punto di riferimento.

Non credo di dover aggiungere altre considerazioni: mi limito pertanto a ribadire l'apprezzamento per il lavoro comune svolto ed una valutazione positiva circa l'apporto dato da tutti i gruppi parlamentari nella discussione del provvedimento di legge.

GIANNI CERIONI. Non ripeterò in questa sede alcune considerazioni su temi di carattere generale che riguardano soprattutto il problema della difesa del suolo, perché già in occasione della conversione di un decreto-legge concernente talune zone colpite da eventi calamitosi espressi, da parte della DC, l'invito ad essere particolarmente attenti a questo problema con la rapida approvazione di una serie di provvedimenti legislativi pendenti nei due rami del Parlamento. Né mi dilungherò su un aspetto cui ha già accennato il collega Ermelli Cupelli, in riferimento ad un'immagine che s'è tentato di dire della città di Ancona, della sua classe politica, al di là delle amministrazioni succedutesi nel tempo, da parte di chi non ha conoscenza diretta della città, oppure ha interessi meramente elettoralistici e distruttivi. Mi limiterò, pertanto, ad esprimere una valutazione sul provvedimento in discussione.

Innanzitutto, vorrei dire che l'approvazione nei termini rapidi cui siano pervenuti fa giustizia delle polemiche sorte intorno agli strumenti da adottare (decreto-legge o disegno di legge). Se pensiamo che il Governo ha varato il testo il 25 febbraio, che l'assegnazione in sede legislativa alla Commissione reca la data del 15 marzo, constatiamo come in un mese noi siamo riusciti ad approvare il provvedimento: i tempi sarebbero stati analoghi, se non superiori, qualora il Governo avesse emanato un decreto-legge da

sottoporre all'Assemblea per la conversione. Tra l'altro, in quest'ultimo caso, non avremmo avuto la possibilità, a nostro giudizio, di arricchire il testo (cosa che è stata rilevata da tutte le parti politiche), ampliandolo. Nel provvedimento noi non abbiamo introdotto elementi che esulino dall'evento franoso che ha colpito la città di Ancona, ma nelle norme aggiuntive presentate sono contenute valutazioni non solo riferite alla pura e semplice ricostruzione degli immobili distrutti, ma alla ricostruzione nel senso di ripresa della vita economica, di ampliamento delle possibilità di sviluppo, soprattutto per quanto concerne la viabilità. L'impegno del Governo è stato così considerevole, la disponibilità così ampia che noi siamo di fronte ad un pacchetto finanziario, nel settore appunto della viabilità, di grande rilievo: e rivendichiamo un po' al nostro gruppo l'attenzione prestata ad uno dei tuoi tronchi qui finanziati, l'asse nord-sud, per un motivo semplice: perché, nella fattispecie, eravamo di fronte ad un'opera in corso di attuazione, per un onere di 22 miliardi, che rischiava di diventare assolutamente inutile essendo il tronco centrale rispetto a tutto l'asse viario. Inoltre, noi abbiamo anche evidenziato alcuni aspetti che attengono specificamente alla questione economica: e mi riferisco all'estensione del decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976 alla città di Ancona e l'estensione, allo stesso comune, del regime delle assunzioni previsto per i comuni terremotati. Ed abbiamo così fatto giustizia di una polemica sorta nella città di Ancona in riferimento ad una situazione determinatasi al Senato, dove il Governo aveva detto che non in quella sede avrebbe dovuto essere portata avanti tale estensione, ma in sede di discussione del provvedimento oggi all'ordine del giorno. Pertanto, il voto negativo espresso in quella sede non riguardava l'inserimento di Ancona tra i comuni danneggiati, ma il trasferimento di quella discussione all'attuale sede. E di questo ci siamo fatti carico anche noi, proponendo un emendamento (iniziativa assunta per altro anche dal

gruppo comunista) che è stato prontamente accolto dal relatore.

Quindi, in conclusione, quello in esame è un complesso di norme che consente di intervenire rapidamente per la ricostruzione delle zone interessate, un complesso di norme nel quale sono state inserite possibilità — che il testo originario non prevedeva — di interventi specifici nei settori della viabilità e sotto il profilo della ripresa economica della città; un complesso di norme che dedica un'attenzione particolare anche ai problemi sociali in riferimento ad interventi a favore dei lavoratori colpiti e della ricostruzione universitaria ed ospedaliera. Si tratta, quindi, di un testo migliorativo rispetto anche a precedenti legislativi intervenuti a seguito di eventi calamitosi: per tutte queste ragioni, il gruppo democristiano esprime la propria soddisfazione ed annuncia il voto favorevole al provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Desidero ringraziare, al termine della discussione, il relatore e il Comitato ristretto per il concreto lavoro svolto, che ha portato ad un consenso unanime nei confronti del provvedimento; e desidero altresì rivolgere il mio ringraziamento ai funzionari, che con intelligenza e capacità hanno seguito l'iter del disegno di legge, ed a tutti i collaboratori della Commissione.

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del provvedimento.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982 » (3960).

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Presenti e votanti . . .  | 24 |
| Maggioranza . . . . .     | 13 |
| Voti favorevoli . . . . . | 24 |
| Voti contrari . . . . .   | 0  |

*(La Commissione approva).*

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 3960, risulta assorbita la proposta di legge Rubinacci ed altri n. 3930.

*Hanno preso parte alla votazione:*

Pierino, Amarante, Arnaud, Astone, Balzardi, Bianco Ilario, Bonetti Mattinzoli, Botta, Carenini, Castoldi, Antonellis, Corradi, Cusumano, Ebner, Ermelli Cupelli, Facchini, Fornasari, Potì, Palmìni, Piccone, Rocelli, Susi, Tatarella, Zanforlin.

**La seduta termina alle 14,15.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO